SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3975).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con il quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2012, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modificazioni;

Visti l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare il comma 2, in cui è previsto che per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, l'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, nonché le note del 29 aprile e del 5 ottobre 2011 della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, con la quale il Prefetto di Verona è stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in rassegna in sostituzione del Presidente della regione Veneto, nonché la nota del 20 settembre 2011 del Presidente della regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana e nominato il Presidente della medesima Regione Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 con cui, nell'ambito delle iniziative da porre in essere nell'area del territorio Nebroideo ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, il Sindaco del comune di Tortorici in provincia di Messina è stato autorizzato a realizzare un elisuperficie abilitata al volo notturno;

Vista la nota del 20 settembre 2011, con cui il Sindaco di Tortorici comunica che con delibera n. 212 del 15 settembre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo con una spesa complessiva di euro 700.000,00;

Ravvisata la necessità di assicurare la realizzazione della sopra citata elisuperfice per assicurare un supporto logistico da destinare alle attività di soccorso alla popolazione e per la prevenzione dei rischi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 con cui il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 29 febbraio 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia», nonché l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e successive modificazioni, con cui, tra l'altro, il Commissario straordinario della regione Siciliana, nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato soggetto attuatore del Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana;

Vista la nota del 7 ottobre 2011 del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e la nota del 3 novembre 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3, lettera *e)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, in relazione all'espletamento delle attività per gli interventi ancora in corso per il definitivo superamento della situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, è attribuita, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 30 aprile 2012, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile al 30% del trattamento economico lordo e commisurata ai giorni di effettivo impiego.

2. I relativi oneri, quantificati nel limite massimo complessivo di euro 20.752,55, gravano sulle risorse di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010.

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è aggiunto il seguente: «3. Per far fronte alle iniziative di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 4.020.000,00 a valere sulle disponibilità in conto residui del capitolo 7503 PG.01 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per l'anno finanziario 2011 - Programma 18.12, nonché la somma di euro 162.914,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2011 capitolo 7510 - Programma 18.9.».

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in regime di contabilità ordinaria.

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, dopo le parole: «nell'ambito del Comitato di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e, in caso di intervenuta cessazione, sono sostituiti, con le modalità già previste per l'individuazione dei componenti dei predetti soppressi Comitati, da altre analoghe professionalità senza nuovi ulteriori oneri a carico del Fondo di protezione civile».

Art. 4.

1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% della retribuzione mensile in godimento, quantificato in euro 3.600,00 lordo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati fino al 31 ottobre 2012, in euro 43.200,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1-*bis*, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 5.

1. Dopo la lettera *m)* del comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, è aggiunta la seguente lettera: «*n)* legge regionale Sicilia 12 luglio 2011, n. 12, che recepisce, integrandone i contenuti, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Art. 6.

1. Per assicurare la realizzazione dell'elisuperfice nel comune di Tortorici, in provincia di Messina, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010, quantificata in euro 530.000,00, si provvede:

a) quanto a euro 330.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile;

b) quanto a euro 200.000,00 con oneri posti a carico del bilancio del comune di Tortorici.

Art. 7.

1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità».

Art. 8.

1. Tenuto conto del protrarsi delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativo all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, il periodo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010 è prorogato fino al termine dello stato di emergenza.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati fino al 31 dicembre 2012 in euro 3.225.000, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.

Art. 9.

1. Al comma 13 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni le parole: «del direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del dott. Marco Lupo».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A14668

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2011.

Modifica del tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 5 agosto 2011 con la quale la JT International Italia S.r.l. ha comunicato la variazione del tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	Mg Nicotina	Mg Catrame Da	Mg/Monossido di carbonio	Mg Nicotina	Mg Catrame A	Mg/Monossido di carbonio
Camel White	0,6	6,0	6,0	0,7	8,0	9,0

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore: RISPOLI

11A14753

DECRETO 2 novembre 2011.

De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria).

IL RAGIONIERE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica;

Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalità di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica;

Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo;

Visto il decreto del 26 febbraio 2010, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, attuativo del citato DPCM 26 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del 15 luglio 2004 del Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2005, n. 1, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 2008 e successive modificazioni, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86 di modifica del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta medica a carico del SSN e SASN;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-*sexies*, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il controllo delle esenzioni per reddito;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2008, n. 86, attuativo del comma 5 del citato art. 50, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle ricette da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari;

Considerato di dover definire la tempistica e le modalità di trasmissione dei dati della ricetta elettronica da parte dei medici prescrittori del SSN e dei SASN, nonché da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, al fine di garantire l'univocità di erogazione della prestazione a fronte di ciascuna ricetta elettronica;

Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia rende disponibili i dati delle ricette alle ASL, regioni e province autonome e al Ministero della salute;

Ritenuto di poter procedere all'attuazione nelle regioni delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tramite accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, nonché con i SASN, come previsto dal citato decreto 26 febbraio 2010;

Visto l'art. 4, comma 4 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede, tra l'altro, che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative, tenuto conto degli eventuali progetti regionali (SAR) di cui al medesimo art. 4;

Visto il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie;

Decreta:

Art. 1.

Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione ai piani di diffusione di cui all'art. 2 del presente decreto, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle regioni, alle aziende sanitarie locali, ai medici prescrittori e alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, i servizi definiti nell'Allegato 1.

3. Il medico prescrittore al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo 2008, i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009, citato nelle premesse.

4. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'Allegato 1.

5. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario standardizzato di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei relativi dati ai sensi del citato DPCM 26 marzo 2008.

6. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito.

7. In caso di indisponibilità dei dati di cui al comma 6, la struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria di cui al comma 4, reso disponibile dall'assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di cui al comma 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali autorizzati ai sensi del comma 11 del predetto art. 50, le informazioni relative alla prestazione erogata, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni.

9. Ai sensi del comma 10 del citato art. 50, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza, i dati di cui ai commi 3 e 8.

Art. 2.

Piano di diffusione nelle regioni della dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN

1. Ai sensi del decreto 26 febbraio 2010, richiamato nelle premesse, la diffusione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome delle disposizioni di cui al presente decreto è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali SAR, nonché delle specificità delle prescrizioni mediche e della loro valenza sul territorio nazionale.

2. Con specifici accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute sarà definita la diffusione e la messa regime delle disposizioni di cui al presente decreto per i SASN.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 inerenti la diffusione presso le singole regioni, le province autonome e i SASN delle disposizioni di cui al presente decreto, sono da concludersi entro settembre 2012.

4. In relazione agli accordi di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute è stabilito il programma di messa a regime in ogni singola regione e provincia autonoma, circa il completamento delle attività concordate.

Art. 3.

Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 e successive modificazioni citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il capo dipartimento della qualità del Ministero della salute: PALUMBO

ALLEGATO *1*

Disciplinare Tecnico

Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e SASN.

(articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità tecniche e i servizi resi disponibili dal SAC, ai fini dell'attuazione di quanto previsto articolo 11, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la de-materializzazione della ricetta elettronica dalla fase di prescrizione a quella di erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN.

Si riportano di seguito alcune definizioni di concetti esposti di seguito nel documento:

Numero Ricetta Elettronica (NRE): numero univoco generato dal Sistema di Accoglienza Centrale tramite il quale è possibile numerare le ricette elettroniche.

Lotto di NRE: insieme di numeri elettronici che varia da un minimo di 100 ad un massimo di 1 miliardo**.**

Ricettario elettronico: insieme di 100 Numeri di Ricetta Elettronica**.**

Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici (cfr. art. 50, comma 2 del DL 269/2003): sono da intendersi le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed dei policlinici universitari, le Regioni / Province Autonome provviste di SAR.

Medici prescrittori: soggetti aventi un rapporto di convenzione con il SSN oppure dipendenti di Strutture sanitarie pubbliche abilitati a prescrivere prestazioni a carico del SSN e SASN

Strutture di erogazione dei servizi sanitari: strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale identificate mediante la codifica del Ministero della salute, abilitate a erogare prestazioni a carico del SSN

Promemoria: copia della ricetta prescritta dal medico

2. Modalità di accesso al SAC e trattamento dei dati

Per quanto riguarda le modalità di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo2008.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM 26 marzo 2008.

3. Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC

Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la gestione della ricetta elettronica:

1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di "ricettari elettronici" da parte delle regioni
2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi
3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici
4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE da parte delle regioni, degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi
   a) Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC
   b) Interrogazione sull'associazione di singoli NRE e medico prescrittore
   c) Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche
5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte da parte dei medici prescrittori.
   a) Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica
   b) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica
   c) Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica
6. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC
   a) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica
   b) Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare
   c) Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica
7. Servizio di controllo asincrono della validità dei bollini farmaceutici
8. Servizio di fornitura dati agli erogatori
9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione"

3.1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di “ricettari elettronici” da parte delle regioni

Il servizio consente alle regioni di comunicare al SAC il fabbisogno massimo di ricettari elettronici da rendere disponibili ai medici prescrittori di propria competenza.

La soglia annuale NRE prescrittore serve per limitare la quantità di NRE che un singolo medico può prelevare per se stesso con l’apposito servizio di richiesta lotti,

La Regione/P.A. deve indicare il numero massimo di NRE che ogni singolo medico della Regione/P.A. può utilizzare in un anno.

3.2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi

Il servizio consente agli enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici o ai prescrittori stessi di richiedere lotti di NRE.

Nel caso in cui gli NRE sono richiesti da un ente abilitato all’assegnazione dei ricettari, l’associazione con il codice fiscale del medico e l’indicazione della sua specializzazione può essere contestuale alla richiesta o avvenire a posteriori.

Nel caso l’associazione sia contestuale, ogni richiesta può essere fatta solo per 100 o per 1000 NRE alla volta, ripetuta per il numero necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione.

Nel caso avvenga a posteriori, devono essere seguite le indicazioni descritte al paragrafo 3.3.

La richiesta di NRE da parte del medico prescrittore per se stesso deve sempre essere effettuata per soli 100 NRE alla volta, ripetuta per il numero necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione.

A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il servizio può anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC assegni alla ricetta un NRE al momento della registrazione: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta.

3.3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un medico da parte degli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici

Il servizio consente agli enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici, di associare uno o più NRE ad un medico prescrittore, comunicando al SAC l’associazione NRE - codice fiscale del medico prescrittore – specializzazione del medico. Tale operazione deve essere effettuata solo se nell’utilizzo del “Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all’assegnazione

dei ricettari ai medici o dai medici stessi” non è stato comunicato contestualmente il codice fiscale del medico prescrittore e la sua specializzazione. Il servizio in questione, da un punto di vista temporale, deve seguire il “Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi” e deve precedere il “Servizio per l’invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica”.

A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il servizio può anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC assegni alla ricetta un NRE al momento della trasmissione telematica della ricetta elettronica con esito positivo al SAC, anche tramite SAR: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta.

3.4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE

I servizi consentono agli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici oppure al medico prescrittore di poter interrogare il SAC al fine di conoscere lo stato degli NRE di propria competenza.

3.4.1. Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire dati inerenti un intero lotto di NRE di competenza.

Tramite tale interrogazione e a seguito di un’apposita funzionalità che deve essere implementata nel gestionale di cartella clinica, possono essere resi disponibili al medico, in locale, gli NRE con cui numerare in proprio le ricette che compila.

3.4.2. Interrogazione sull’associazione di singoli NRE e medico prescrittore

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE e la loro associazione con il codice fiscale di un medico prescrittore..

3.4.3. Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE che sono stati utilizzati per numerare ricette elettroniche.

3.5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte da parte dei medici prescrittori

I servizi messi a disposizione del medico consentono di procedere all’invio dei dati della prescrizione a carico del SSN utilizzando i Numeri di ricetta elettronici (NRE) resi disponibili dal SAC, anche tramite SAR., di visualizzare e di annullare quanto precedentemente inserito, secondo le modalità di cui al comma

5-bis dell'articolo 50 della L. 326/2003 e del relativo decreto attuativo DPCM 26/3/2008. La rettifica di una ricetta elettronica da parte del medico, può avvenire tramite annullamento della medesima ricetta ed inserimento di una nuova.

3.5.1. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica

Il medico prescrittore, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26/3/2008, invia i dati della ricetta elettronica a fronte del verificarsi di ogni evento di prescrizione.

Il medico, all'atto dell'invio telematico dei dati della prescrizione al SAC, anche tramite SAR, procede alla stampa del promemoria secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2.

Il promemoria terrà conto dell'eventuale richiesta dell'assistito ai sensi dell'art. 87 del Codice della privacy.

In particolare, a fronte della specifica richiesta dell'assistito, il medico prescrittore, al momento della trasmissione telematica al SAC, anche tramite SAR, della ricetta elettronica, imposta lo specifico valore nell'apposito campo del tracciato che consente di implementare la funzione di apposizione del c.d. tagliando, di cui al decreto 17 marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta trasmessa con esito positivo come "da erogare".

Il SAC, in attuazione del citato articolo 11, comma 16, del D.L. 78/2010, il quale prevede ulteriori modalità tecniche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al predetto articolo 50, comma 5-bis, rende disponibile ai medici prescrittori, in via ulteriore, il servizio web per la compilazione della ricetta.

Il medico prescrittore, servendosi dell'applicazione web presente nel portale del Sistema TS, compila la ricetta elettronica e la invia al SAC. All'atto della registrazione viene fornito il NRE. Tramite detta applicazione è possibile procedere alla stampa del promemoria da consegnare all'assistito.

3.5.2. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica

Il servizio permette ad un medico prescrittore di visualizzare una ricetta elettronica inserita da lui stesso, secondo le disposizioni vigenti.

Le ricette compilate dai medici del SASN permettono di visualizzare, tutti i dati inseriti, fra i quali, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, riportati nelle matrici delle ricette cartacee.

3.5.3. Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica

Il servizio permette ad un medico prescrittore di annullare una ricetta elettronica precedentemente inserita.
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta annullata con esito positivo come "annuallata".

3.6. Servizi di gestione della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 della L. 326/2003, all'atto dell'utilizzazione della ricetta medica, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni del promemoria di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto comunicate dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, ovvero il SAR, con tali due elementi.

I servizi consentono alla strutture di erogazione dei servizi sanitari:

- di visualizzare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per cui l'assistito sta chiedendo l'erogazione;
- di sospendere la ricetta nei casi di indisponibilità ad erogare le prestazioni in un unico momento temporale, in modo che nessun altro erogatore possa effettuare operazioni su di essa,
- di comunicare al SAC l'avvenuta erogazione, totale o parziale, di quanto richiesto,
- e, per i soli erogatori farmaceutici, di richiedere al SAC, ovvero al SAR, la cancellazione o annullamento di ricette di propria competenza per diversi casi riconducibili ad errori di dispensazione .

3.6.1. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica

Il servizio permette alle strutture di erogazione di visualizzare, in maniera esclusiva rispetto a tutti gli altri erogatori, una ricetta elettronica inserita da un medico prescrittore.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta visualizzata con esito positivo come "in corso di erogazione".

La visualizzazione è condizionata dal fatto che la ricetta sia ancora da erogare.

In tal caso, limitatamente alle ricette elettroniche per le quali siano state oscurate dal medico prescrittore le generalità dell'assistito (con le modalità descritte nel paragrafo 3.5.1), il SAC fornisce gli specifici servizi che consentono alle strutture di erogazione di visualizzare tali informazioni, nei casi e per le finalità previste dal decreto 17 marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 87 del Codice della privacy.

L'erogatore, nel caso in cui l'erogazione non possa essere effettuata, deve rilasciare, tramite apposita operazione, la ricetta che aveva visualizzato in maniera esclusiva, in modo che sia disponibile agli altri erogatori.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta rilasciata con esito positivo come "da erogare".

3.6.2. Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare.

Il servizio permette ad una struttura di erogazione di sospendere momentaneamente l'erogazione delle prescrizioni contenute in una ricetta visualizzata e "in corso di erogazione".

Ciò può avvenire se l'erogazione non può essere effettuata in un unico momento temporale ma deve protrarsi nel tempo, in questo caso il servizio garantirà che in tale periodo nessun altro erogatore possa né visualizzare né tanto meno erogare la ricetta sospesa.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta sospesa con esito positivo come "sospesa".

L'operazione di sospensione si conclude automaticamente nel momento in cui avviene l'invio dei dati per la comunicazione della fine erogazione da parte della struttura sanitaria accreditata che l'aveva generata.

Diversamente, se l'erogazione non può essere effettuata nonostante l'avvenuta sospensione, l'erogatore deve obbligatoriamente revocare quanto precedentemente comunicato, rendendo in tal modo la ricetta nuovamente disponibile agli altri erogatori ovvero "da erogare".

3.6.3. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC da parte delle strutture sanitarie accreditate per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica

La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette al SAC (anche tramite il SAR) all'atto dell'utilizzazione della ricetta elettronica le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come "erogata".

La trasmissione dei dati della ricetta deve avvenire contestualmente all'erogazione, al fine di garantire l'univocità di tale operazione, con riferimento alla tempistica di trasmissione della prestazione da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, ai sensi del citato articolo 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al momento dell'erogazione e, di conseguenza, dell'invio dei dati:

- nel caso di farmaci, la struttura di erogazione trasmette il codice AIC ed il numero identificativo apposti sul bollino presente sulla confezione, di cui al Decreto del Ministro della salute 2 agosto 2001 e s.m.i, oltre ai dati contabili derivanti dalla vendita;

- nel caso di prestazioni specialistiche, la struttura di erogazione trasmette il codice della prestazione erogata, oltre ai dati inerenti il ticket e il valore della prestazione. Dichiara, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l'assistito attesta di avere fruito della prestazione.

3.6.4. Servizio per il rettifica della ricetta da parte delle strutture di erogazione dei servizi farmaceutici

Il servizio consente ala struttura per l'erogazione dei servizi farmaceutici, secondo le casistiche previste dalla normativa vigente di riferimento, di comunicare al SAC, anche tramite SAR, la rettifica della stessa, con conseguente annullamento dell'informazione precedentemente fornita sull'utilizzo del numero identificativo univoco della singola prestazione e inserimento della prestazione erogata.

3.7. Servizio di controllo asincrono della validità dei bollini farmaceutici

Al Ministero della salute vengono giornalmente forniti dal SAC i NRE ed i codici identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, estratti da tutte le ricette trasmesse, per il controllo di validità. Il servizio permette inoltre di raccogliere dalle farmacie i codici identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, da trasmettere al Ministero della salute sempre ai fini del controllo di validità.

3.8. Servizio di fornitura dati agli erogatori

Al fine di consentire all'erogatore di disporre dei dati necessari alla compilazione delle Distinte Contabili Riepilogative da presentare alla ASL di competenza, il servizio consente all'erogatore stesso di disporre di un file contenente i dati relativi alle prestazioni erogate.

3.9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione"

Al fine di consentire all'erogatore di disporre della documentazione a supporto della rendicontazione per il rimborso al SSR, il servizio consente all'erogatore stesso di disporre di un documento elettronico in formato aperto e non modificabile attestante la corretta trasmissione al SAC dei dati relativi alle prestazioni erogate. L'originale di tale documento elettronico viene conservato a cura del SAC.

4. Modalità di fruizione dei servizi del SAC

Il medico e l'erogatore possono comunicare con il SAC attraverso i consueti canali di fruizione tramite web services o da applicazione web, come previsto dall'art. 50 della L. 326/2003 e dai suoi decreti attuativi e, in particolare, dal DPCM 26/3/2008.

In caso di impossibilità nella fruizione di tali servizi per ragioni dipendenti dal medico o dall'erogatore, devono essere utilizzati gli strumenti già messi a disposizione dal SAC per darne comunicazione.

4.1. **Altri canali per la fruizione dei servizi**

Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti.

Il SAC renderà noti tali canali e le relative modalità di fruizione attraverso il sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it).

5. Specifiche tecniche dei servizi messi a disposizione del SAC

Di seguito sono descritte le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli sugli stessi, verranno pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it), secondo le modalità previste dal DPCM 26.3.2008.

5.1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno "ricettari elettronici" da parte delle regioni

Il servizio deve essere utilizzato dalla Regione/P.A.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di fabbisogno:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Pincode cifrato del richiedente	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.
Codice regione	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.
Soglia Annuale NRE Regionale	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.
Soglia Annuale NRE Prescrittore	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione del fabbisogno:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
codice regione
Soglia Annuale NRE Regionale
Soglia Annuale NRE Prescrittore, con specificazione della tipologia di specializzazione
codice dell'esito del controllo
descrizione dell'esito del controllo

5.2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi

Il servizio può essere utilizzato dagli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici oppure dal singolo medico per se stesso.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta lotti:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Pincode cifrato del richiedente	Elemento obbligatorio	Ente abilitato / medico
Codice regione	Elemento obbligatorio	Ente abilitato / medico
Identificativo del lotto indicante quanti Numeri di Ricetta Elettronica vengono richiesti	Elemento obbligatorio	Ente abilitato / medico
codice fiscale del medico prescrittore a cui deve essere assegnato il lotto	Elemento facoltativo	Ente abilitato / medico
Codice specializzazione del medico prescrittore a cui deve essere assegnato il lotto	Elemento facoltativo	Ente abilitato / medico

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione della richiesta lotti:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
codice regione
codice raggruppamento lotto
identificativo del lotto
codice del lotto assegnato
codice indicante l'esito della richiesta
descrizione indicante l'esito della richiesta
codice fiscale medico indicato in input
tipologia di specializzazione indicata in input

5.3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici

Il servizio può essere utilizzato dalla Regione/P.A. oppure dalla ASL/Azienda Ospedaliera.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di associazione NRE-medico:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Pincode cifrato del richiedente	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
Ripetizione dei seguenti elementi, fino al raggiungimento della grandezza massima permessa per il file		
NRE iniziale	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
NRE finale	Elemento facoltativo Deve essere impostato solo se si vuole comunicare un intervallo di NRE consecutivi e senza interruzioni numeriche, compresi tra il valore indicato in NRE iniziale e NRE finale, estremi compresi. L'NRE	Regione-P.A. / ASL-AO

	iniziale e l'NRE finale devono obbligatoriamente appartenere ad uno stesso lotto	
Codice fiscale del medico prescrittore a cui viene associato un NRE o un intervallo di NRE	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
Specializzazione del medico prescrittore a cui viene associato un NRE o un intervallo di NRE	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
Data di attribuzione di un NRE o di un intervallo di NRE ad un medico prescrittore	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione dell'associazione NRE-medico:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
NRE composto da 15 cifre
codice fiscale del medico prescrittore
specializzazione del medico prescrittore
data di attribuzione
data di ricezione
codice esito dell'operazione,
descrizione dell'esito dell'operazione

5.4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE

I servizi consentono agli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici oppure al medico prescrittore di poter interrogare il SAC al fine di conoscere differenti informazioni inerenti ai singoli NRE o a lotti di NRE.

5.4.1. Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC

Il servizio può essere utilizzato dagli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici oppure dal singolo medico prescrittore.

Il servizio fornisce i dati relativi ad un solo lotto di NRE, se impostato unicamente il suo identificativo, oppure i dati relativi ad una lista di lotti di NRE, se impostati gli altri parametri combinati tra loro.

Il risultato di tale interrogazione è sempre riferito ad un intero lotto e non ai singoli NRE componenti un lotto.

Per utilizzare il servizio indicare obbligatoriamente o facoltativamente i seguenti valori di input, a seconda del richiedente.

Per tutti i soggetti e per ogni tipo di interrogazione indicare obbligatoriamente il pincode cifrato del richiedente

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di interrogazione lotti di NRE:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice della Regione/P.A.	Elemento obbligatorio per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento facoltativo per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Numero lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data di richiesta lotto al SAC "DAL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data di richiesta lotto al SAC "AL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice ASL/AO	Elemento facoltativo per Regione/P.A. Elemento obbligatorio per	Regione/P.A-ASL/AO-Medico

	ASL/AO Non impostare per medico	
Codice fiscale del medico prescrittore	Elemento facoltativo per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento obbligatorio per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Specializzazione del medico prescrittore	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Tipo lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione di interrogazione lotti di NRE:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
Codice lotto NRE
codice fiscale del medico prescrittore a cui il lotto NRE è associato (se presente)
ente/medico prescrittore richiedente il lotto NRE
data di richiesta lotto al SAC
data assegnazione lotto al medico prescrittore
specializzazione del medico prescrittore
tipo lotto
specializzazione del medico prescrittore
tipo lotto

5.4.2. Interrogazione sull'associazione di singoli NRE e medico prescrittore

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE che sono stati associati ad un codice fiscale di un medico prescrittore. Questo servizio non fornisce informazioni sull'effettivo utilizzo di un NRE a fronte di una ricetta elettronica, per cui si rimanda all'apposito servizio.

Il servizio può essere utilizzato dalla Regione/P.A., dalla ASL/Azienda Ospedaliera oppure dal singolo medico prescrittore.

Il risultato di tale interrogazione è sempre riferito a singoli NRE componenti un lotto.

Per utilizzare il servizio indicare obbligatoriamente o facoltativamente i seguenti valori di input.

Per tutti i soggetti e per ogni tipo di interrogazione indicare obbligatoriamente il pincode cifrato del richiedente.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di interrogazione associazione NRE-medico:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice della Regione/P.A.	Elemento obbligatorio per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento facoltativo per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Singolo NRE	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Numero lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice ASL/AO	Elemento facoltativo per Regione/P.A. Elemento obbligatorio per ASL/AO Non impostare per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice fiscale di un medico prescrittore	Elemento facoltativo per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento obbligatorio per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data associazione NRE-CF MEDICO "DAL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data associazione NRE-CF MEDICO "AL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Specializzazione del medico prescrittore	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Tipo lotto	Elemento facoltativo	

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione associazione NRE-medico:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
Codice NRE
codice fiscale del medico prescrittore a cui l'NRE è associato
ente/medico prescrittore richiedente l'NRE
data assegnazione NRE al medico prescrittore
specializzazione del medico prescrittore
tipo lotto

5.4.3. Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE, che sono stati utilizzati per numerare ricette elettroniche.

Una ricetta elettronica registrata negli archivi del SAC (anche tramite SAR) è identificata da un NRE che non può più essere utilizzato.

Il servizio può essere utilizzato dalla Regione/P.A., dalla ASL/Azienda Ospedaliera oppure dal singolo medico prescrittore.

Il risultato di tale interrogazione è sempre riferito a singoli NRE.

Per utilizzare il servizio indicare obbligatoriamente o facoltativamente i seguenti valori di input.

Per tutti i soggetti e per ogni tipo di interrogazione indicare obbligatoriamente il pincode cifrato del richiedente.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di interrogazione NRE utilizzati:

Descrizione campo	**Caratteristiche**	**Fonte**
Codice della Regione/P.A.	Elemento obbligatorio per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento facoltativo per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Singolo NRE	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico

Numero lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice fiscale di un medico prescrittore	Elemento facoltativo per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento obbligatorio per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Protocollo assegnato dal SAC	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data compilazione ricetta "DAL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data compilazione ricetta "AL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione associazione NRE utilizzati:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
Codice NRE
codice fiscale del medico prescrittore a cui l'NRE è associato
protocollo assegnato dal SAC alla ricetta identificata dall'NRE
stato della ricetta identificata dall'NRE
tipologia prescrizione
tipo prescrizione della ricetta identificata dall'NRE
data compilazione della ricetta identificata dall'NRE

5.5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte da parte dei medici prescrittori

I servizi messi a disposizione del medico consentono di procedere all'invio dei dati della prescrizione a carico del SSN, secondo le modalità già esistenti di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della L. 326/2003 e del relativo decreto attuativo DPCM 26/3/2008, utilizzando i Numeri di ricetta elettronici (NRE) resi disponibili dal SAC, anche tramite SAR.

Per tale motivo non si riporta di seguito la descrizione degli elementi costitutivi del messaggio per:

5.5.1. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica
5.5.2. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica
5.5.3. Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica

ma si rimanda al disciplinare tecnico presente nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it) per i dettagli.

5.6. Servizi di gestione della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC

5.6.1. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica

Il servizio permette alle strutture di erogazione di visualizzare una ricetta elettronica inserita da un medico prescrittore.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di visualizzazione ricetta:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso della struttura sanitaria accreditata	Elemento obbligatorio	Erogatore
Numero Ricetta Elettronica	Elemento obbligatorio	Erogatore
Codice fiscale dell'assistito prelevato dalla Tessera Sanitaria	Elemento obbligatorio	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione di visualizzazione ricetta:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo
Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore
Codice esito dell'operazione
Descrizione dell'esito dell'operazione
Stato della ricetta, che indica se sia ancora da erogare, se sospesa da un erogatore, se già erogata
Stato della singola prescrizione

5.6.2. Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare.

Il servizio permette ad una struttura sanitaria accreditata di sospendere momentaneamente l'erogazione di quanto contenuto in una ricetta, posticipando il momento della sua chiusura, in modo da non consentire ad altri di compiere operazioni su di essa.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di sospensione ricetta:

Descrizione campo	**Caratteristiche**	**Fonte**
Codice PIN criptato in possesso della struttura sanitaria accreditata	Elemento obbligatorio	Erogatore
Numero Ricetta Elettronica	Elemento obbligatorio	Erogatore
Codice fiscale dell'assistito prelevato dalla Tessera Sanitaria	Elemento obbligatorio	Erogatore
Tipo di operazione che indica se si tratta di inizio sospensione o revoca sospensione	Elemento obbligatorio	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione sospensione ricetta:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo
Codice esito dell'operazione
Descrizione dell'esito dell'operazione

5.6.3. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC da parte delle strutture sanitarie accreditate per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica

La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC (anche tramite il SAR) all'atto dell'utilizzazione della ricetta elettronica le informazioni della effettiva erogazione della prestazione.

Il servizio può essere utilizzato dalla struttura sanitaria accreditata all'erogazione delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche a carico del SSN.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio comunicazione di chiusura erogazione:

Descrizione campo	**Caratteristiche**	**Fonte**
Codice PIN criptato in possesso del soggetto abilitato all'invio	Elemento obbligatorio	Erogatore
NRE	Elemento obbligatorio	Erogatore
codice fiscale dell'assistito prelevato dalla Tessera Sanitaria	Elemento obbligatorio	Erogatore
Ripetizione per ognuna delle prestazioni erogate		
Numero progressivo prestazione	Elemento obbligatorio	SAC
Codice prestazione medico	Elemento obbligatorio	SAC
Codice prestazione farmacista	Elemento facoltativo, da impostare solo in caso di sostituzione di un	Erogatore

	prodotto farmaceutico secondo la normativa prevista	
Numero identificativo univoco della singola prestazione	Elemento facoltativo, obbligatorio solo in caso di prestazioni farmaceutiche	Erogatore
Chiusura erogazione a posteriori	Elemento facoltativo, che indica che la ricetta è stata erogata non da sistema, ma da promemoria e che la comunicazione di chiusura avviene in un momento successivo all'effettiva erogazione	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio invio comunicazione di chiusura erogazione:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo	
NRE	
data di ricezione	
Per ogni singola prescrizione erogata	
Numero progressivo prestazione	
Codice prestazione	
codice esito dell'operazione	
descrizione dell'esito dell'operazione	

5.7. Servizio di controllo asincrono della validità dei bollini farmaceutici

Il servizio deve essere utilizzato dalla struttura di erogazione farmaceutica o dal SAC.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta di controllo di validità di bollini:

Descrizione campo	**Caratteristiche**	**Fonte**
Per ogni farmacia		
Codice farmacia	Elemento obbligatorio	Ministero della salute
Per ogni ricetta o acquisto		

Tipo prescrizione: Indicatore se ricetta SSN o altro identificativo	Elemento obbligatorio	Erogatore
Identificativo prescrizione: NRE se SSN o altro identificativo	Elemento obbligatorio	Erogatore
Tipo operazione: I = Inserimento, C = Cancellazione	Elemento obbligatorio	Erogatore
Data e ora di dispensazione: Gg/mm/aaaa/ Hh:mm	Elemento obbligatorio	Erogatore
Per ogni confezione dispensata		
Codice AIC: Codice di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale	Elemento obbligatorio	Erogatore
Numero identificativo univoco della confezione: Identificativo ai sensi del DM 2 agosto 2001 e s.m.i.	Elemento obbligatorio se l’AIC deve essere dotato di identificativo della confezione	Erogatore

5.8. Servizio di fornitura dati agli erogatori

Il servizio deve essere utilizzato dalla struttura di erogazione.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta di fornitura dati:

Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso del soggetto richiedente	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati dal: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati al: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio fornitura dati:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo	Caratteristiche
Codice esito dell'operazione	
Descrizione dell'esito dell'operazione	
Dati resi disponibili dal sistema	Il contenuto ed il formato dei dati resi disponibili dal sistema saranno pubblicati sul sito del sistema TS (www.sistemats.it).

5.9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione"

Il servizio deve essere utilizzato dalla struttura di erogazione.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta di ricevute di trasmissione:

Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso del soggetto richiedente	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati dal: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati al: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio richiesta di ricevute di trasmissione:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo	Caratteristiche
Codice esito dell'operazione	
Descrizione dell'esito dell'operazione	
Ricevuta resa disponibile dal sistema	Il contenuto ed il formato della ricevuta resa disponibile dal sistema saranno pubblicati sul sito del sistema TS (www.sistemats.it).

ALLEGATO *2*

Modello di promemoria

<table>
<tr><td colspan="5">SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE (1)</td><td colspan="4">(2)</td></tr>
<tr><td colspan="9">DATI DELL'ASSISTITO</td></tr>
<tr><td colspan="9">ANAGRAFICI</td></tr>
<tr><td colspan="3">Codice Fiscale</td><td colspan="2">(3)</td><td colspan="4">(3 bis)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cognome e nome / Iniziali
(ove prescritto dalla legge)</td><td colspan="6">(4)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indirizzo
(ove prescritto dalla legge)</td><td colspan="6">(5)</td></tr>
<tr><td colspan="9">ASL di competenza: (6)</td></tr>
<tr><td>Sigla
provincia</td><td colspan="2"></td><td>Codice
ASL</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="9">ESENZIONE (7)</td></tr>
<tr><td colspan="9">ULTERIORI INFORMAZIONI</td></tr>
<tr><td>Disposizioni
regionali</td><td colspan="2">(8)</td><td>Tipo
Ricetta</td><td colspan="5">(9)</td></tr>
<tr><td colspan="9">PRESCRIZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="9">DATI IDENTIFICATIVI</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descrizione</td><td>Quantità</td><td>Nota AIFA</td><td>Tipologia</td><td colspan="3">Priorità</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10)</td><td>(11)</td><td>(12)</td><td rowspan="4">(13)</td><td colspan="3" rowspan="4">(14)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Numero confezioni / Prestazioni</td><td colspan="6">(15)</td></tr>
<tr><td colspan="9">DATI DIAGNOSI</td></tr>
<tr><td colspan="3">Codice nosologico</td><td>(16)</td><td>Descrizione</td><td colspan="4">(17)</td></tr>
<tr><td colspan="9">SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE
FOREIGN SUBJECT COVERED BY HEALTH INSURANCE (18)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Codice istituzione competente / Identification number of the institution</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Stato estero / Country</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Numero di identificazione personale / Personal identification number</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Data di nascita / Date of birth</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Numero di identificazione della tessera / Identification number of the card</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Data di scadenza / Expiry date</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

Data	(19)
Codice Fiscale del medico	(20)

Rilasciato ai sensi dell'art 11 comma 16 del DL 78 del 30 maggio 2010

Eventuali modifiche del contenuto e del formato del promomeria saranno pubblicati sul sito (www.sistemats.it)

Descrizione dei campi del promemoria

Numero progressivo	Nome campo	Descrizione e specifiche tecniche
1	**Intestazione – Denominazione Regione / P.A.**	Spazio riservato all'intestazione. Per i medici del SSN l'intestazione deve riportare la dizione: "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE" oppure "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – PROVINCIA AUTONOMA DI". Il nome della regione o della provincia autonoma deve essere coerente con il codice della regione/p.a. per cui è stato emesso l'NRE che viene apposto in ricetta. Per i medici del SASN l'intestazione deve riportare la dizione: "MINISTERO DELLA SALUTE – SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI".
2	**Numero ricetta elettronica**	Spazio riservato alla stampa del Numero di ricetta elettronica: Il codice deve essere stampato sul promemoria secondo la tecnica di rappresentazione a barre e con caratteri OCR-A nel rispetto delle specifiche di seguito riportate. Il codice della ricetta stampato con la tecnica di codifica a barre deve avere le caratteristiche indicate nella norma ANSI (American National Standards Institute) MH10.8M-1983 per il tipo "3-of-9 Bar Code". Il codice deve avere le seguenti dimensioni: a) altezza delle barre: minimo mm 7,5; b) spessore nominale delle barre e degli spazi stretti: minimo mm 0,240. Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M; c) spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S): deve essere tale che il rapporto fra S ed M risulti uguale a 2,5; d) spazio tra un carattere e l'altro: massimo mm 1,2. Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ANSI. Si precisa che nella rappresentazione in BAR CODE del codice identificativo della ricetta, come sopra individuato, è preceduto e seguito dal carattere standard "asterisco", previsto dalle richiamate norme internazionali con funzione di apertura e di chiusura per la lettura ottica. Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate nelle norme ECMA (European Computer Manufacturers Association). Le dimensioni dei caratteri OCR-A da utilizzare sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 del sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75. Il passo, definito come distanza tra le linee verticali mediane di due caratteri adiacenti, deve essere compreso tra mm 2,3 e mm 4,6, come indicato nelle norme ECMA. Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ECMA.

		Per assicurare la migliore leggibilità con le apparecchiature di lettura ottica il codice identificativo della ricetta deve essere stampato in colore nero. Il Numero di ricetta elettronica deve essere stampato anche in cifre e lettere.
3	**Codice fiscale**	Codice fiscale dell'assistito
3 bis	**Codice fiscale in formato a barre**	Il Codice fiscale dell'assistito indicato nel campo 3 deve essere stampato sul promemoria secondo la tecnica di rappresentazione a barre, come descritto al precedente numero 2
4	**Cognome e nome / iniziali**	Cognome e nome dell'assistito oppure iniziali dello stesso ove prescritto dalla legge. Ove richiesto dall'assistito il campo può essere oscurato in stampa secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni per le prescrizioni farmaceutiche. In via informatica si può risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità per finalità di controllo della correttezza della prescrizione ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. In caso di oscuramento deve comparire la scritta "OSCURATO AI SENSI DELL'ART 87, COMMA 2, DLG 30 giugno 2003, N.196"
5	**Indirizzo**	Indirizzo dell'assistito ove prescritto dalla legge. Ove richiesto dall'assistito il campo può essere oscurato in stampa secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni per le prescrizioni farmaceutiche. In via informatica si può risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità per finalità di controllo della correttezza della prescrizione ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. "OSCURATO AI SENSI DELL'ART 87, COMMA 2, DLG 30 giugno 2003, N.196"
6	**Residenza**	Codice sigla provincia e ASL di competenza
7	**Esenzione**	Lo spazio è destinato a contenere informazioni sulle esenzioni sanitarie e da reddito a carico dell'assistito. Indicare con la scritta "NON ESENTE" la condizione di assenza di qualsiasi tipo di esenzione a carico dell'assistito, altrimenti indicare il codice dell'esenzione.
8	**Disposizioni regionali**	Spazio destinato a disposizioni regionali specifiche
9	**Tipo ricetta**	Il campo permette di identificare una tipologia di ricetta relativamente alla tipologia di assistito. Il campo non deve essere compilato per gli assistiti SSN residenti, mentre deve obbligatoriamente contenere il valore specifico per le altre tipologie di assistiti
10	**Descrizione**	Descrizione della prestazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
11	**Quantità**	Quantità della prestazione a cui si fa riferimento nella corrispondente riga della descrizione
12	**Nota AIFA**	Nota associata alla descrizione di farmaco a cui si fa riferimento nella corrispondente riga della descrizione
13	**Tipologia**	Indica la tipologia di prescrizione. Indicare: "S" per suggerita,

		"H" per ricovero, il CODICE SPECIFICO per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o di ASL o SASN
14	**Priorità**	Indica la priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore. Indicare: "U" per urgente, "B" per breve, "D" per differita, "P" per programmata
15	**Numero confezioni / Prestazioni**	Indica il numero totale delle confezioni o delle prestazioni presenti in ricetta, come somma del campo Quantità.
16	**Codice nosologico**	Codice nosologico secondo la classificazione ICD9-CM, da indicare nei casi previsti. In caso di assenza di tale codice compilare, in alternativa, il campo 17.
17	**Descrizione**	Descrizione testuale della diagnosi da indicare nei casi previsti. In caso di assenza di tale descrizione compilare, in alternativa, il campo 16.
18	**Soggetti assicurati da istituzioni estere**	Sezione dedicata alla rilevazione dei dati inerenti ai soggetti assicurati da istituzioni estere forniti di tessera europea di assicurazione malattia(o del suo certificato sostitutivo provvisorio) o altro attestato di diritto.
19	**Data**	Data di compilazione della ricetta da parte del medico
20	**Codice fiscale del medico**	Codice fiscale del medico che compila la ricetta

11A14746

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Gutiérrez Prada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Eva Gutiérrez Prada;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito nella sessione del 20 novembre 2006, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, con prova orale aggiuntiva, presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché alla formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5583 del 22 luglio 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 15 luglio 2011 - prot. n. 19366/U, con la quale l'Ufficio XIII - Ambito territoriale per la provincia di Catania dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale espletata dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Licenciada en Historia del Arte» conseguito presso la Universidad de Salamanca (Spagna) il 30 settembre 2002;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat d'Aptitud Pedaggica - CAP» rilasciato dell'Universidad de Cantabria Facultad de Educaciòn (Spagna) il 31 marzo 2004, posseduto dalla prof.ssa Eva Gutiérrez Prada, nata a Ponferrada (León) Spagna il 10 gennaio 1980, come integrato dalle misure compensative di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso: 61/A - Storia dell'arte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A14382

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Georgiana Spiridon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Georgiana Spiridon;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 918 del 10 febbraio 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 9 settembre 2011 - prot. n. 4006, con la quale l'Istituto tecnico per il turismo «C. Colombo» delegato dall'Ufficio scolastico provinciale di Roma per l'espletamento delle misure compensative - ha comunicato l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da: «Diplomă de Licenţă Titul Geografie - Filologie în profilul Geografie specializarea Geografie - Limba şi Literatura Franceză» Serie U n. 0020497 comprensivo della formazione didattico-pedagogica, rilasciato dalla Universitatea din Bucureşti in data 20 luglio 2007, posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Georgiana Spiridon, nata a Budesti (Romania) l'11 marzo 1980, come integrato dalle misure compensative di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di abilitazione o di concorso:

39/A - Geografia;

45/A - Seconda lingua straniera (Francese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (Francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A14383

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buca Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra BUCA Viorica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2005 dalla sig.ra BUCA Viorica, nata a Bacau (Romania) il 20 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra BUCA Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14183

DECRETO 6 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baranescu Popa Mioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra POPA Mioara, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Vilcea nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Baranescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Vilcea nell'anno 1999 dalla sig.ra BARANESCU Mioara, nata a Susani (Romania) il 17 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra POPA Mioara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tania Maria Dos Santos Clemente, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/99, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2011, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione al Cons. Paola Paduano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro;

Visto l'art. 5 comma 1 lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tania Maria Dos Santos Clemente, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di «Estetista», conseguito a Lugano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07 e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, espresso nella seduta del 22 luglio 2011, al riconoscimento diretto della qualifica professionale al fine dell'esercizio della professione di «Estetista» in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16 comma 5, del decreto legislativo n. 206/07, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 243/I/2009 del 30 luglio 2009, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla sig.ra Tania Maria Dos Santos Clemente;

Preso atto della congruità del programma di formazione svolto rispetto alla formazione italiana, nonché l'esperienza professionale certificata, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale 1/90;

Visto il decreto direttoriale n. 276/I/2011 dell'8 settembre 2011 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di estetista della sig.ra Tania Maria Dos Santos Clemente;

Considerato che il predetto decreto riporta, per mero errore materiale, l'Istituto Thomas dell'Aja anziché la Scuola Hunger Ricci di Lugano;

Decreta:

Art. 1.

Il precedente decreto direttoriale n. 276/I/2011 dell'8 settembre 2011 è revocato.

Art. 2.

Il titolo professionale di «Estetista», rilasciato il 20 settembre 2004, dalla Scuola Hunger Ricci di Lugano, alla sig.ra Tania Maria Dos Santos Clemente, nata a Sao Paulo (Brasile), il 12 gennaio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A14179

DECRETO 10 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vieru Elena Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2011, in corso di registrazione con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, al Cons. Paola Paduano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro;

Visto l'art. 5 comma 1 lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vieru Elena Georgeta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento degli attestati di «Cosmetician», di «Manichiurist» e di «Pedichiurist» conseguiti in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che i predetti titoli possano essere riconosciuti ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Preso atto che la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto nel percorso formativo romeno rispetto alla formazione italiana, non è compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa come per i casi precedenti, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali nel settore dell'estetica, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale 1/90;

Vista la nota del 3 gennaio 2011, con la quale la sig.ra Vieru Elena Georgeta ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22 comma 1 del decreto legislativo n. 206/07, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, con decreto direttoriale n. 58/I/2011 del 1° marzo 2011, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/07, è stato chiesto alla Regione Abruzzo, ove la richiedente è residente, di effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine di accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della Regione Abruzzo, prot. n. 16628 del 1° settembre 2011, attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

I titoli professionali di «Cosmetician», «Manichiurist» e «Pedichiurist», rilasciati in data 14 aprile 2010 e 29 marzo 2010 dalla Scuola SC Newinfo Company srl (Romania), alla sig.ra Vieru Elena Georgeta, nata a Mastacani (Romania) il 14 giugno 1973, sono riconosciuti quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A14178

DECRETO 20 ottobre 2011.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i dipendenti della società Tributi Italia SpA. (Decreto n. 62341).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 55251 del 8 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2010, per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 571 lavoratori, della società Tributi Italia Spa, così suddivisi:

Lombardia - 14 lavoratori;
Piemonte - 7 lavoratori;
Calabria - 9 lavoratori;
Puglia - 199 lavoratori;
Liguria - 94 lavoratori;
Veneto - 1 lavoratore;
Emilia Romagna - 5 lavoratori;
Marche - 2 lavoratori;
Lazio - 56 lavoratori;
Abruzzo - 1 lavoratore;
Campania - 53 lavoratori;
Basilicata - 26 lavoratori;
Sicilia - 71 lavoratori;
Sardegna - 33 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 marzo 2011, relativo alla società Tributi Italia Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Lombardia (19 aprile 2011), Piemonte (31 marzo 2011), Calabria (8 agosto 2011), Puglia (29 marzo 2011), Liguria (23 marzo 2011), Veneto (25 marzo 2011), Emilia Romagna (24 marzo 2011), Lazio (8 aprile 2011), Campania (29 marzo 2011), Basilicata (18 maggio 2011), Sicilia (14 giugno 2011) e Sardegna (26 aprile 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al

reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tributi Italia Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tributi Italia Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 15 marzo 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 470 lavoratori della società Tributi Italia Spa, così suddivisi:

Lombardia - 8 lavoratori;

Piemonte - 6 lavoratori;

Calabria - 6 lavoratori;

Puglia - 164 lavoratori;

Liguria - 74 lavoratori;

Veneto - 1 lavoratore;

Emilia Romagna - 3 lavoratori;

Lazio - 56 lavoratori;

Campania - 40 lavoratori;

Basilicata - 27 lavoratori;

Sicilia - 70 lavoratori;

Sardegna - 15 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 15 marzo 2011 al 30 giugno 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.476.350,10.

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 3415362792-01.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 2.476.350,10, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A14508

DECRETO 24 ottobre 2011.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nelle provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931 n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O., le funzioni amministrative in

materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella DPL attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e P.S., Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Div. V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia lavora di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia;

Considerato che le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo benché regolarmente convocate con nota prot. n. 21007 del 21 settembre 2011 non sono intervenute alla riunione *de qua*;

Considerato che deve provvedersi al rinnovo delle tariffe di facchinaggio per le province di Ascoli Piceno e Fermo;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, vengono rideterminate nel seguente modo:

Tariffa minima € 17,689 oraria.

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

1 - 30% per lavoro notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00 e per lavoro straordinario;

2 - 40% per lavoro festivo;

3 - 50% per lavoro festivo notturno.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.

Il presente tariffario è da valere per gli anni 2012 e 2013.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 24 ottobre 2011

Il direttore: NATALI

11A14636

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Sandu Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell' attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Sandu Lorenzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diploma de Bacalaureat, profilul Ind. Mecanic.» (Diploma di maturità profilo industriale-meccanico) conseguito nel 1988 e rilasciato dal liceo di matematica e fisica n. 3 con sede a Bucarest (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Vista la richiesta di informazioni effettuata tramite il sistema IMI all'autorità romena competente in materia;

Vista la risposta della suddetta autorità competente che ha chiarito che nel paese di origine del titolo l'attività in questione non è regolamentata;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale ultradecennale documentata in Italia, svolta presso ditte abilitate, con mansioni di installatore impianti elettrici all'installazione dei medesimi, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale n. 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei settori richiesti;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0184549 del 4 ottobre 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della conferenza di servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 14 ottobre 2011 prot. n 0192651;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sandu Lorenzo, cittadino italiano, nato a Bucarest (Romania) il 2 agosto 1968 è riconosciuto il titolo di «Responsabile tecnico» per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale n. 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei settori richiesti.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14381

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Dandu Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici e di trasporto e utilizzazione di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Dandu Daniel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo triennale denominato «Diploma de Absolvire a Şcolii Profesionale in meserie Instalator Tehnico-sanitare şi gaze» (Diploma di compimento della Scuola Professionale, qualifica di «Installatore tecnico - sanitari e gas») conseguito nel 1999 presso la Scuola Professionale del Gruppo Scolastico Economico - Amministrativo con sede a Piatra-Neamt (Romania) e del titolo triennale denominato «Diploma de Bacalaureat» (Diploma di Bacalaureat - profilo scientifico, specializzazione matematica-fisica) conseguito nel 2002 presso il gruppo scolastico con sede a Bicaz, Distretto di Neamt (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici e di trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il primo titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata di ventisette mesi in Romania in impresa abilitata con mansione di installatore tecnico e gas ed in Italia presso ditta abilitata per trentanove mesi con mansioni di operaio di III livello per l'installazione di impianti a gas, termoidraulici e condizionamento, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici e di trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37;

Sentito il parere del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dandu Daniel, cittadino rumeno, nato a Bicaz (Romania) il 14 giugno 1981 è riconosciuto il primo dei titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata in Romania ed in Italia presso imprese del settore, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici e di trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, modificato ed integrato con successive delibere del Comitato direttivo, del Comitato di gestione e vigente dal 1° gennaio 2011;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio, ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Verificato che l'irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del giorno 29 settembre 2011 è da attribuirsi all'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta in tale fascia oraria, come confermato dal parere favorevole dell'Ufficio del Garante del Contribuente del Friuli Venezia Giulia, espresso con nota datata 26 ottobre 2011 protocollo n. 681/2011;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale e non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Decreta:

accertato il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pordenone in data 29 settembre 2011.

Trieste, 28 ottobre 2011

Il direttore regionale: SCHILLACI VENTURA

11A14635

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia. (Provvedimento n.2938)

L'ISTITUTO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia;

Ritenuta la necessità di modificare il Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, in modo da assicurare che le deliberazioni del Collegio di garanzia siano adottate sempre alla presenza di tre componenti;

Vista la delibera del Consiglio assunta nella riunione del 13 ottobre 2011;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006

1. All'art. 9 (Conclusione del procedimento) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito come segue: «Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro

impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti esperti in materia assicurativa di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2011

Il Presidente: GIANNINI

11A14669

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 ottobre 2011, n. **30/RGS**.

Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro.

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

All'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Agli Uffici centrali di Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Alle Agenzie fiscali

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP

Alla Banca d'Italia

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

Premessa e quadro normativo.

Con la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, sono state fornite istruzioni operative in materia di delegazioni convenzionali di pagamento relativamente ai dipendenti pubblici, con specifico riferimento ai rapporti riconducibili ad Amministrazioni centrali dello Stato che si avvalgono, per la gestione delle partite stipendiali, del sistema Service Personale Tesoro-SPT.

Nel rinviare alla suddetta circolare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2011, per gli approfondimenti inerenti agli aspetti normativi, appare opportuno, in estrema sintesi, ricordare come, al ricorrere di determinati presupposti, il dipendente pubblico può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento per adempiere gli obblighi assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento e, quindi, corrispondere, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, le somme così dovute al proprio creditore-delegatario, costituito dalla società di assicurazione o dall'istituto mutuante.

Tuttavia, le istruzioni recentemente diramate con la richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, da un lato, non affrontano in modo diretto le ipotesi di delegazioni convenzionali di pagamento riguardanti dipendenti statali le cui partite stipendiali sono elaborate con un sistema diverso da SPT – tra i quali, ad esempio, si può annoverare il personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza – e, da un altro lato, non trattano le fattispecie afferenti ai dipendenti che, pur con partite stipendiali gestite tramite SPT, non appartengono alle Amministrazioni centrali dello Stato e, quindi, non sono, a rigore, 'dipendenti statali'.

Nella medesima circolare n. 1/RGS del 2011, poi, si era ritenuto di non procedere ad una disamina esaustiva e puntuale di una serie di situazioni particolari o, comunque, ritenute specifiche o settoriali, in virtù del valutato impatto marginale dal punto di vista operativo.

A prescindere dai suddetti aspetti, sono pervenute varie richieste di chiarimenti, soprattutto in ordine alla fase transitoria ed alle modalità di versamento delle somme dovute dagli istituti delegatari a fronte dell'attività prestata da parte dell'Amministrazione, nonché dell'avvertita necessità di un ulteriore approfondimento sulla materia.

Ciò brevemente premesso, la presente circolare – stilata anche con la collaborazione del Dipartimento degli

Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG – si prefigge l'obiettivo di completare il quadro delle istruzioni già diramate afferenti alle delegazioni convenzionali di pagamento, fornendo indicazioni operative anche per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite SPT, nonché di corrispondere alle richieste di chiarimenti e di approfondimenti pervenute, offrendo riflessioni e delucidazioni in materia, il tutto in coerenza con l'obiettivo di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi sinora perseguito. Relativamente alle problematiche più puntuali e specifiche, per una più immediata leggibilità, le risposte formulate sono state raccolte in un apposito prospetto, denominato Allegato n. 1, utilizzando il metodo delle 'domande e risposte' o c.d. FAQ (Frequently Asked Questions). Nelle medesime FAQ sono stati comunque riproposti, seppure in modo sintetico, taluni dei chiarimenti esposti in modo più diffuso nel testo della presente circolare.

Infine, si denota che le correnti indicazioni costituiscono un'integrazione di quelle esposte nella circolare n. 1/RGS del 2011, rappresentandone, in pratica, il completamento e la precisazione.

1. Aspetti generali.

Come accennato in Premessa, l'esame del quadro normativo di riferimento, nonché dei presupposti per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento, è stato compiutamente svolto nella circolare n. 1/RGS del 2011, al cui contenuto, quindi, si rimanda.

Ciò nondimeno, si reputa opportuno svolgere in merito qualche maggiore considerazione di portata generale in tema di attività amministrativa e di finanza pubblica.

L'azione di tutta la pubblica amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, dall'ordinamento sulla base dei principi e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Cosicché, i poteri di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per le considerazioni qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. È, infatti, il principio di legalità che permea e caratterizza l'attività dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un'attività svolta dalla pubblica amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico prefissato – ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilità verso una platea, anche ampia, di soggetti – non può essere svolta gravando sulle risorse pubbliche, proprio perché queste sono deputate alla realizzazione di obiettivi specifici di natura pubblica. Una siffatta attività, dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreché compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro integrale degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, come più volte ricordato, al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato.

Tali considerazioni, esposte a carattere generale per la finanza pubblica, assumono un carattere ancora più stringente per le Amministrazioni dello Stato, stante l'ineludibile riferimento, per quanto attiene alle risorse finanziarie, al precetto recato dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Va da sé che è l'esistenza di una copertura legislativa, avente pure valenza finanziaria, ad indirizzare l'Amministrazione nell'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate, rispettando, così, il principio di buon andamento contemplato all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

A margine, si soggiunge che è in tale contesto normativo che si inseriscono le attribuzioni in materia di controllo espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema delle ragionerie (Uffici Centrali di Bilancio-UCB, Ufficio Centrale di Ragioneria-UCR e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

Da ultimo, si ribadisce che, parimenti alle istruzioni diramate con la circolare n. 1/RGS del 2011, le correnti indicazioni sono da riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso, esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre, volendo fugare ogni dubbio in proposito, si sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n.13/RGS.

2. Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi dal Service Personale Tesoro.

La circolare n. 1/RGS del 2011, come ricordato, è rivolta a disciplinare la materia delle delegazioni convenzionali di pagamento con riguardo ai dipendenti dello Stato le cui partite stipendiali sono gestite tramite SPT.

Per quanto attiene ai dipendenti statali con partite stipendiali gestite con altri sistemi o con altre procedure, si chiarisce che, in linea generale, le relative Amministrazioni sono tenute, in considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ad uniformarsi alle indicazioni operative dettate con la precisata circolare n. 1/RGS del 2011.

Infatti, ferme restando eventuali situazioni eccezionali, da dimostrare esaurientemente, si è dell'avviso che i principi di buon andamento e di tutela della finanza pubblica, oltre a quelli di economicità e semplificazione amministrativa, ingiungano di seguire le richiamate indicazioni operative, compatibilmente, comunque, con i normali tempi di aggiornamento delle procedure, anche informatiche, sinora osservate dalle Amministrazioni in discorso.

Senza voler ripercorrere le ragioni sottese alle novità procedimentali recate dalla più volte richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, appare abbastanza chiaro come la ri-

determinazione degli oneri dovuti dagli istituti delegatari e il meccanismo della ritenzione diretta degli oneri stessi sulle trattenute stipendiali si connotano come novità pienamente rispondenti all'evocato principio di buon andamento dell'amministrazione.

Ciò nondimeno, alcune delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi da SPT hanno rappresentato, più che difficoltà di ordine giuridico o amministrativo, l'insorgenza di criticità di natura tecnica, legate ai tempi necessari per l'aggiornamento dei propri sistemi informatici alle nuove istruzioni diramate in materia.

In tali evenienze, va da sé che, pur dovendo essere raggiunto in tempi brevi l'obiettivo della semplificazione della procedura afferente alla gestione degli oneri amministrativi scaturenti dalle delegazioni convenzionali di pagamento, il termine individuato dalla circolare n. 1/RGS del 2011 nella mensilità di luglio 2011 non deve essere inteso come perentorio.

Ad ogni modo, si confida che la mensilità di gennaio 2012, in virtù dell'ampio lasso temporale considerato, possa costituire un termine ragionevole per l'aggiornamento e l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure stipendiali in materia.

Ciò precisato, nell'ottica di agevolare le Amministrazioni ed i soggetti interessati, sino all'aggiornamento delle relative procedure e dei sistemi informatici dovranno essere seguite, per quanto compatibili, le precedenti istruzioni, specialmente per quanto attiene alle modalità di versamento.

Sul punto, si evidenzia che, nel caso di delegazioni convenzionali processate da Amministrazioni statali che non si avvalgono di SPT, gli istituti delegatari, come da preesistente prassi, dovevano provvedere, per l'anno 2011, ad effettuare il previsto versamento in acconto entro il 31 gennaio 2011, avvalendosi del conto corrente postale 'dedicato' n. 11283017, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo, relativamente alle delegazioni attive al 1° gennaio 2011 (sia per contratti di finanziamento sia per contratti di assicurazione), e inerente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento" (il capitolo 3374 relativo ai contratti di assicurazione è di nuova istituzione e legato all'attuazione della circolare n. 1/RGS del 2011).

Tale versamento in acconto, da calcolare comunque secondo la nuova misura degli oneri amministrativi determinati con la circolare n. 1/RGS del 2011, doveva essere commisurato all'intero anno 2011, non potendo essere applicata in toto la menzionata circolare n. 1/RGS che, come sottolineato più volte, attiene segnatamente alle partite stipendiali gestite tramite SPT e, soprattutto, è correlata all'implementazione del nuovo meccanismo di versamento degli oneri amministrativi previa ritenzione sulle trattenute stipendiali.

In pratica, per ciascuna delegazione convenzionale, l'onere annuo da considerare per le fattispecie in parola è, relativamente ai contratti di finanziamento, di euro 24,60 (ventiquattro/60), pari ad euro 2,05 per dodici mensilità, nonché di euro 18,00 (diciotto/00) una tantum per ogni nuova attivazione, e, in relazione ai contratti di assicurazione, di euro 7,80 (sette/80), pari ad euro 0,65 per dodici mensilità, oltre ad euro 9,00 (nove/00) una tantum per ogni nuova delegazione. Qualora per un errore nella determinazione degli oneri il versamento effettuato sia stato eseguito in misura inferiore – ad esempio, per un'impropria applicazione della circolare n. 1/RGS del 2011 – l'istituto delegatario dovrà procedere senza indugio all'integrazione dello stesso, effettuando un versamento supplementare sul precisato conto corrente postale dedicato. In difetto, sulle somme dovute e non versate, a norma dei principi generali in materia di inadempimento, scatta il diritto del creditore di richiedere anche il pagamento degli interessi moratori nella misura legale, se non diversamente disposto, a norma dell'articolo 1224 del codice civile.

Una volta che le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema SPT avranno adeguato i propri sistemi informatici e le proprie procedure – come esposto, elettivamente entro la mensilità di gennaio 2012 – i medesimi istituti delegatari provvederanno alle opportune operazioni di conguaglio entro il 31 gennaio 2012.

In altri termini, nel presupposto che con la mensilità di gennaio 2012 le modalità di trattazione delle delegazioni convenzionali di pagamento siano state uniformate al procedimento disegnato dalla circolare n. 1/RGS del 2011, gli istituti delegatari dovranno provvedere entro il 31 gennaio 2012 ai necessari conguagli con riguardo all'intero anno 2011, in riferimento anche al maggior numero di delegazioni attivato nel medesimo periodo, procedendo a versare sul predetto conto corrente postale dedicato esclusivamente l'importo ancora dovuto a titolo di saldo. Infatti, con la mensilità di gennaio 2012, gli oneri amministrativi – come illustrato in precedenza e fatta salva l'ipotesi di eccezioni da ritenere assolutamente marginali, da disciplinare, al ricorrere dell'eventuale insorgenza, separatamente – dovranno formare oggetto di ritenzione diretta nell'ambito delle procedure del sistema stipendiale di tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi incluse quelle che non si avvalgono di SPT, per cui sarà completamente superato l'originario procedimento di versamenti anticipati in acconto e successive operazioni di conguaglio, stante l'entrata a regime del meccanismo di afflusso all'entrata del bilancio dello Stato, con periodicità mensile, degli oneri amministrativi effettivamente dovuti dagli istituti delegatari.

Per quanto attiene, invece, alla fase di riscontro, sempre relativamente alle Amministrazioni statali che si avvalgono di sistemi diversi da SPT, nelle more dell'implementazione del meccanismo a regime ora prospettato, gli istituti delegatari avranno cura di trasmettere, non oltre il 29 febbraio 2012, un esemplare delle attestazioni dei bollettini di versamento – concernenti i versamenti effettuati entro il 31 gennaio 2011, in acconto, ed entro il 31 gennaio 2012, a saldo, nonché degli eventuali versamenti integrativi effettuati in corso d'anno – all'Ufficio che ha stipulato la convenzione e, se previsto, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente. L'Ufficio, dal canto suo, deve provvedere, sulla base delle attestazioni ricevute, a compilare e trasmettere alla RTS di Viterbo un elenco degli istituti delegatari versanti, corredato da una

distinta con gli estremi dei versamenti. La medesima RTS procederà, poi, ad acquisire dalla coesistente Tesoreria dello Stato di Viterbo le relative quietanze, al fine di poter svolgere le consequenziali verifiche.

Nell'eventualità, infine, che in sede di conguaglio emergessero degli eventuali importi a credito, si ricorda che il rimborso potrà essere richiesto dagli istituti delegatari interessati attivando il procedimento disciplinato dall'articolo 68, comma 3, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato-ISTS, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007).

Per quanto inerisce, invece, alle modalità di versamento a regime degli oneri amministrativi successivamente alla operata implementazione da parte delle Amministrazioni statali che non si avvalgono di SPT del nuovo meccanismo di ritenzione diretta sulle trattenute stipendiali, si significa che le stesse Amministrazioni potranno, a seconda degli assetti organizzativi interni, versare gli oneri amministrativi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (articolo 77, ISTS). Per il versamento con bonifico, le coordinate IBAN dei capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato sono disponibili e consultabili all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/ e, comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia.

Una volta operativo a regime il nuovo meccanismo di ritenzione degli oneri amministrativi sui trattamenti stipendiali, il relativo controllo, come più diffusamente illustrato al successivo paragrafo 4.4 Controllo espletato da parte del sistema delle ragionerie, sarà effettuato, appunto, dal sistema delle ragionerie e non più dalla sola RTS di Viterbo, mentre, dal punto di vista sostanziale, tale controllo avrà un contenuto omologo a quello già illustrato per le Amministrazioni che si avvalgono del sistema SPT.

3. Oneri amministrativi dovuti dagli Istituti delegatari.

Nella circolare n. 1/RGS del 2011, in modo innovativo, ma più aderente ai principi generali in materia di finanza pubblica e, soprattutto, di correttezza dell'azione amministrativa, gli oneri dovuti dagli istituti delegatari – seppure con gli inevitabili margini di imprecisione legati a qualunque procedimento di stima, che impone sempre una scelta ed un bilanciamento tra le varie esigenze contrapposte (semplificazione, onerosità della rilevazione, snellimento delle procedure, tempi di lavoro, convenienza di una forfetizzazione, ecc.) – sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta sugli effettivi costi sopportati dall'Amministrazione nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi.

Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi per poter determinare in modo 'libero' i predetti oneri amministrativi, soggetti a revisione con periodicità biennale – da eseguire, ovviamente, seguendo gli stessi criteri – in considerazione delle possibili variazioni intervenute nel tempo dei costi sopportati dall'Amministrazione.

In proposito, precisato che le eventuali variazioni potrebbero comportare in futuro, nell'ambito della accennata revisione biennale periodica, anche una riduzione degli oneri di cui trattasi (ad esempio, per la diminuzione dei costi informatici, per l'ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.), allo scopo di fornire garanzie agli operatori economici dei settori interessati, istituti finanziari e società di assicurazione, appare necessario, per non creare incertezze o, peggio, aleatorietà nello sviluppo del rapporto contrattuale tra dipendente e istituto delegatario, fissare dei limiti massimi, ancorati a parametri oggettivi, per i potenziali incrementi degli oneri amministrativi.

Ciò posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei prezzi al consumo *FOI)* rilevata con cadenza mensile dall'Istituto Centrate di Statistica-ISTAT. Conseguentemente, in relazione a quanto esposto nel paragrafo 5. Determinazione degli oneri amministrativi della più volte richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, il DAG procederà con cadenza biennale alla revisione, in aumento o in diminuzione, della misura dei predetti oneri amministrativi in relazione agli effettivi costi procedimentali sostenuti e fisserà, nel caso di un eventuale aumento, la nuova misura degli oneri in modo da non oltrepassare il limite scaturente dall'applicazione del ricordato indice dei prezzi al consumo FOI sugli oneri già in atto.

Per completezza d'informazione, si rappresenta che la prefissata misura degli oneri amministrativi è comprensiva dei costi scaturenti dalle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate con esito negativo.

4. Aspetti relativi ai contratti di finanziamento.

Per quanto afferisce agli aspetti procedimentali legati alla trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, nella circolare n. 1/RGS del 2011 sono state fornite una serie di indicazioni sulle quali, anche al fine di non ingenerare difficoltà applicative, si svolgono appresso talune considerazioni aggiuntive, onde rendere l'intero procedimento più funzionale, pur nel rispetto delle diverse esigenze, talora contrapposte, dell'istituto delegatario e del dipendente delegante.

Di seguito, sono sviluppati, quindi, vari approfondimenti inerenti alle delegazioni convenzionali derivanti da contratti di finanziamento, mentre le puntualizzazioni afferenti alle delegazioni convenzionali scaturenti da contratti di assicurazione sono trattate nel prosieguo.

4.1 Approfondimenti tecnico-giuridici sulle delegazioni convenzionali per contratti di finanziamento

In materia di delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di finanziamento, in primo luogo, è stato osservato che la convenzione-tipo concernente i contratti di finanziamento, indicata come Allegato A alla circolare n. 1/RGS del 2011, all'articolo 11 fa riferimento, quanto al termine di raffronto per la verifica del rispetto del tasso soglia, alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", operando di fatto un'equiparazione, ai fini in discorso, tra l'istituto della cessione del quinto e il credito semplicemente assistito da delegazione di pagamento.

Al riguardo, va ricordato che l'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede che le operazioni finanziarie, al fine della rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio-TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto ministeriale più recente, adottato il 25 marzo 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 30 marzo 2010, indica nel preambolo un esplicito riferimento alle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009. L'analisi della disciplina recata dai suddetti provvedimenti, in cui sono declinate in modo più dettagliato le categorie di operazioni finanziarie, induce ad includere le delegazioni convenzionali di pagamento nella Categoria 10 "Altri finanziamenti" delle indicate Istruzioni di Banca d'Italia, corrispondente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" elencata nell'Allegato A del decreto ministeriale 27 giugno 2011 – costituente il più recente provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 150 del 30 giugno 2011. In effetti, in materia di credito, la Banca d'Italia, nelle richiamate "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", ha operato una classificazione delle operazioni per categorie che distingue i "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione", costituenti la Categoria 8, dagli "Altri finanziamenti", Categoria 10, specificando che in quest'ultima rientrano le categorie residuali non riconducibili a categorie specifiche e, quindi, tra gli altri, "i crediti concessi con delegazione di pagamento".

Ciò posto, nel ricordare che il richiamato Allegato A della circolare n. 1/RGS del 2011 (da non confondere con l'Allegato A del decreto ministeriale 27 giugno 2011) contiene una semplice convenzione-tipo, priva tecnicamente di valore precettivo, si rappresenta che, sino a nuove e diverse istruzioni della Banca d'Italia, il parametro corretto da utilizzare per i riscontri in merito al rispetto del tasso soglia è quello relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

In secondo luogo, sempre con riferimento alla predetta convenzione-tipo unita alla circolare n. 1/RGS del 2011, è stato rilevato come il medesimo articolo 11 prevede che l'istituto delegatario, qualora non espleti l'attività direttamente, si avvale di "agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario". Del resto, anche le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di contratti di credito ai consumatori e di testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) prevedono che gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo e contemplano, solo in determinate circostanze, l'esistenza di agenti non monomandatari.

Così, in aderenza alle recenti previsioni legislative e ricordata l'assenza di forza normativa della convenzione-tipo – che può essere convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti, a seconda delle esigenze avvertite o degli interessi tutelati, il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa vigente – sono da ritenere egualmente validi i contratti di finanziamento stipulati da agenti non monomandatari, nei casi previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993 (è l'ipotesi di intermediario-mandante che offra solo specifici prodotti o servizi, per cui l'agente-mandatario può assumere due ulteriori mandati, per offrire l'intera gamma di prodotti o servizi), sempreché siffatta ipotesi non risulti esclusa dalle pattuizioni contenute nella convenzione sottoscritta ed in essere.

Per completezza si espone che, a norma dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 141/2010, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, tra gli altri, la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio-SGR, società di investimento a capitale variabile-SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A., di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Ne deriva che la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti possono essere effettuate direttamente dai soggetti testé elencati, anche per quanto attiene a prodotti finanziari di terzi.

In terzo luogo, quanto agli accertamenti da operare in merito ai contratti di finanziamento, nella circolare n. 1/RGS del 2011, al paragrafo 4. Trattazione delle istanze di delegazione convenzionale, tra gli elementi da appurare è stata indicata "l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa)".

Siffatta proposizione, ancorché fondata su chiare ragioni di tutela, è stata additata come foriera, da un lato, di incidere negativamente sui costi del finanziamento per il mutuatario e, dall'altro, di comprimere eccessivamente gli spazi valutativi degli istituti esercenti il credito in ordine all'assunzione del rischio d'impresa, in quanto, per rendere maggiormente competitivo il prodotto reso sotto il profilo economico, gli istituti mutuanti potrebbero essere lasciati liberi di decidere sull'assunzione dei rischi derivanti dalla morte del dipendente oppure dalla sua anticipata cessazione dal servizio, prima dell'avvenuta estinzione del debito.

Esaminati i termini della questione, si denota che la richiesta di una garanzia assicurativa di tal fatta – peraltro obbligatoria per l'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio – trova fondamento, in verità, non tanto nello scopo di fornire un maggiore grado di affidabilità ai crediti delle imprese, quanto piuttosto si prefigge di coprire il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. L'intervenuto decesso del debitore consente al creditore di agire contro gli eredi anche ultra vires, nel caso sia avvenuta, magari tacitamente, l'accettazione pura e semplice dell'eredità, mentre la cessazione, a qualunque titolo, dal servizio non inficia il diritto di credito dell'istituto mutuante di pretendere il rimborso del finanziamento erogato, a prescindere dalla

situazione patrimoniale o personale del debitore. In simili accadimenti, all'evento negativo, sia esso umano o lavorativo, può sommarsi anche il potenziale peggioramento della situazione finanziaria del debitore o dei suoi aventi causa.

Ciò nonostante, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti mostrino espressamente la consapevolezza delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa. Sotto questo profilo, dunque, la presenza di una garanzia assicurativa non va connotata, a rigore, come condizione strettamente obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento. Quanto detto vale, naturalmente, in assenza di una specifica previsione della convenzione stipulata, dovendo, in tale ipotesi, fare riferimento alle statuizioni di quest'ultima.

Un aspetto delicato attiene, infine, al rapporto temporale tra la possibile durata della delegazione convenzionale e il restante periodo di lavoro del dipendente, essendo stata prospettata una presunta incongruità tra le previsioni della normativa primaria in materia di cessione del quinto dello stipendio e quanto disposto con strumento di prassi in merito ai contratti di finanziamento da estinguersi tramite delegazione convenzionale.

Sulla questione, con la circolare n. 1/RGS del 2011 è stato espresso l'avviso che la delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento non possa abbracciare un arco di tempo eccedente il normale termine della prevista durata del rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione.

Ciò ricordato, a prescindere dalle valutazioni di pertinenza dell'istituto mutuante, si è dell'avviso che ragioni di tutela della posizione patrimoniale e, soprattutto, dell'equilibrio economico e finanziario del dipendente militino a far ritenere non assentibile una istanza di delegazione di pagamento che ab origine preveda un piano di rimborso del finanziamento eccedente il residuo periodo di lavoro del delegante.

D'altra parte, dal punto di vista logico, la struttura della delegazione convenzionale per i contratti di finanziamento, anche in virtù dell'incancellabile esistenza di uno spazio valutativo dell'Amministrazione, presuppone che il piano di rimborso sia temporalmente coerente, quantomeno sotto un profilo teorico, con il presumibile periodo di servizio del dipendente.

Pertanto, in merito si confermano le conclusioni esposte nella richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, circa la negativa valutazione delle istanze di delegazione convenzionale volte a veicolare un contratto di finanziamento che presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario.

È appena il caso di soggiungere, per completezza, che in nessun frangente la delegazione convenzionale di pagamento per contratti di finanziamento può avere una durata superiore ai dieci anni.

4.2 Modulistica utilizzabile.

Sono stati sollecitati, poi, chiarimenti in merito alla modulistica da utilizzare per i contratti di finanziamento, soprattutto in ordine ai rapporti tra il modello di cui all'Allegato C (il quale facsimile è di seguito individuato, per brevità, come modello *C)* introdotto con la circolare n. 1/RGS del 2011 ed i modelli già in uso (Allegati A, A-1, B e B-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005, alcuni modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, e d'ora in avanti identificati come modelli A, A-1, B e B-1).

In particolare, sono state manifestate incertezze sulla possibilità di avvalersi dei modelli A e A-1, stante l'introduzione del modello C, nonché sulla necessità di utilizzare in aggiunta anche il modello B-1.

In via generale, si rimarca che i modelli A, A-1, B e B-1 sono degli allegati alla circolare n. 21/RGS del 2005 la quale non è stata oggetto, salvo quanto poc'anzi esposto, di interventi innovativi o modificativi di natura sostanziale (detta circolare n. 21/RGS, non a caso non figura tra quelle elencate al paragrafo 8. Aspetti fiscali ed indicazioni finali della circolare n. 1/RGS del 2011 e delle quali si è esplicitato l'avvenuto superamento).

D'altronde, neppure si può trascurare che la modulistica menzionata non riguarda in modo esclusivo le delegazioni convenzionali di pagamento, ma inerisce soprattutto alla cessione del quinto dello stipendio ed alla concessione del piccolo prestito, sebbene nella prassi, stante le evidenti affinità procedimentali e la stessa struttura del modello A, la medesima modulistica è stata utilizzata anche per le delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di finanziamento.

Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti, che la modulistica di cui alla circolare n. 21/RGS del 2005 è da ritenersi, in assoluto e in generale, tuttora valida.

Ciò detto, però, sembra chiaro come il modello C relativo alle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento compendia e unisce i modelli A e A-1 che, in pratica, sostituisce e aggiorna, seppure, si rimarca, limitatamente alle predette delegazioni convenzionali.

Di contro, per le cessioni del quinto dello stipendio e per il piccolo prestito – nei termini in cui quest'ultimo è ancora applicabile dopo l'abrogazione della legge n. 656/1960, statuita dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 – restano utilizzabili gli anzidetti modelli A ed A-1.

Invece, il modello B, che rappresenta sostanzialmente un'attestazione di servizio utile per la richiesta di finanziamento (sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di piccolo prestito, sia di delegazione convenzionale di pagamento), e il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" – cioè la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della relativa trattenuta sulla partita stipendiale – sono, in ultima analisi, documenti di natura istruttoria per l'istituto mutuante, essendo indubbiamente propedeutici e funzionali a suffragare la richiesta di finanziamento promossa dal dipendente. In quanto tali sono da ritenersi, a rigore,

non indispensabili, essendo il loro rilascio conseguente ad un'apposita richiesta riconducibile, in definitiva, all'istituto mutuante che, nell'ambito della valutazione sulla concessione del finanziamento, avverte la necessità di ottenere siffatta documentazione.

In concreto, però, si reputa che entrambi i modelli saranno pretesi dall'istituto mutuante, onde poter valutare compiutamente la richiesta di finanziamento avanzata dal dipendente.

4.3 Procedimento relativo ai contratti di finanziamento.

Relativamente al procedimento per ottenere l'assenso da parte dell'Amministrazione per fruire della delegazione convenzionale di pagamento diretta al rimborso rateale del debito contratto con l'istituto mutuante, sono stati denunciati, anche in relazione all'introduzione del modello C, vari dubbi operativi, cosicché si è ritenuto opportuno ripercorrere, passo per passo, le varie fasi procedimentali, seppure in modo schematico.

In prima battuta, una volta che il dipendente avrà chiesto ad un istituto esercente il credito o comunque ad un intermediario abilitato di poter accedere ad un finanziamento da rimborsare a mezzo delegazione convenzionale di pagamento sulle proprie competenze stipendiali, non potrà che rientrare nella sfera decisionale dell'istituto mutuante valutare i documenti ritenuti necessari per corrispondere positivamente alla richiesta (ad esempio, per quanto attiene ai riflessi sull'Amministrazione, sicuramente l'attestazione sulla posizione giuridica del dipendente di cui al modello B e, probabilmente, l'attestazione concernente il trattamento economico corrisposto resa con il modello B-1).

Determinatosi in senso favorevole, l'istituto mutuante riceverà il modello C debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal dipendente richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvederà a stilare e sottoscrivere la sezione del modello stesso intitolata Parte riservata all'Istituto delegatario. Successivamente, il modello C va inoltrato all'Amministrazione competente a cura del delegante o del delegatario.

Nell'ipotesi la presentazione sia curata dall'istituto delegatario, il modello deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riportata in diagonale una dicitura del tipo "Copia inerente a richiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. – Città, data" dopo la quale apporre la firma). Infatti, stante il contenuto dell'istanza, è applicabile la disciplina recata dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le istanze prodotte alla pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Di contro, la presentazione diretta da parte del delegante non richiede necessariamente la produzione di una copia del documento d'identità e la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma da parte del funzionario dell'Amministrazione accettante.

Ricevuta l'istanza di delegazione, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente procederà agli adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente.

Qualora durante l'esame emergano delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvederà ordinariamente, per palesi ragioni di economicità procedimentale, a formulare solo in via telematica la richiesta delle necessarie integrazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato dal dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale.

Parimenti per posta elettronica, verrà data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sull'importanza dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale, non essendo tenuta l'Amministrazione ad utilizzare, salvo casi eccezionali, altri strumenti per richiedere la regolarizzazione delle istanze o per comunicare il risultato dell'istruttoria.

Una volta, poi, scontato il controllo con esito positivo, l'Amministrazione apporrà sullo stesso modello C un'attestazione per esplicitare la determinazione assunta in ordine alla richiesta di delegazione di pagamento, trasmettendo, per ragioni di celerità, l'originale del modello all'Ufficio ordinatore dello stipendio e una copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario.

Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo stipendio non potrà che essere successivo, per evidenti ragioni di tutela del dipendente, alla notizia dell'avvenuta somministrazione del finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato .pdf dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica Eseguito o similare). È in facoltà, ovviamente, dello stesso dipendente mutuatario rendere un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito a suo favore della somma mutuata.

In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante emergesse la necessità di avere una garanzia circa l'assenza di impedimenti alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il rimborso del finanziamento – necessità che chiaramente può essere manifestata anche attraverso lo stesso dipendente – l'Ufficio ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione assunta dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, provvederà a rilasciare il modello B-1, attestando in tal modo l'avvenuto positivo perfezionamento del procedimento istruttorio finalizzato all'avvio della trattenuta stipendiale.

Si sottolinea che siffatta attestazione, resa con il modello B-1, non fa scattare, comunque, la trattenuta sti-

pendiale, almeno fintantoché l'istituto delegatario o il dipendente delegante non comunicano – entro un termine ragionevole, che può essere individuato in non oltre sessanta giorni – l'avvenuta erogazione del finanziamento sottostante alla delegazione convenzionale.

Pervenuta la comunicazione della somministrazione del finanziamento, l'Ufficio ordinatore dello stipendio, al più tardi entro il secondo mese successivo, darà concreto corso alle trattenute stipendiali.

Diversamente, trascorso l'indicato periodo di sessanta giorni senza che sia giunta l'anzidetta comunicazione, il modello B-1 già rilasciato è privo di effetti.

Per quanto riguarda il rinnovo di un finanziamento già in atto – assentibile soltanto dopo la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento preesistente – il procedimento relativo non si discosta significativamente da quello sopra tracciato.

La differenza di maggiore rilievo attiene alla necessaria dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovrà essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. L'estinzione può essere dimostrata, poi, con modalità del tutto analoghe a quelle descritte per la somministrazione del finanziamento 'nuovo' (va preferibilmente prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in allegato copia in formato .pdf del piano relativo al conto estintivo e del tempestivo bonifico finale disposto a saldo e andato a buon fine). Non si tralascia di rammentare che l'esame della documentazione inerente all'avvenuta estinzione implica pure la verifica circa il rispetto della scadenza del pagamento in relazione al conto estintivo.

Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessità sulla documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme.

4.4 Controllo espletato da parte del sistema delle ragionerie.

Successivamente e a fianco delle verifiche e dei controlli operati dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente in merito alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, anche gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie (di seguito, anche uffici riscontranti) espletano i riscontri di pertinenza (si ricorda che la struttura periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è stata interessata, all'inizio del corrente anno, da una profonda riorganizzazione, in applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 48 del 28 febbraio 2011).

Sotto questo profilo, occorre chiarire preliminarmente che le funzioni svolte dagli uffici riscontranti presentano, per un lato, specie in presenza di delegazioni convenzionali perfezionate, profili comuni, mentre, per un altro lato, si distinguono nettamente, quanto al ruolo rivestito nella fase istruttoria, in particolare, dalle RTS, in relazione alle partite stipendiali gestite tramite SPT. Occorre necessariamente ricordare che in virtù dell'operata riorganizzazione del MEF, dal 1° marzo 2011 le RTS hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle partite stipendiali attraverso il sistema SPT, avendo attribuzioni affini, sotto l'aspetto funzionale, a quelle curate a livello centrale da parte del DAG-DCSII.

Segnatamente su quest'ultimo aspetto, le RTS hanno l'incombenza di verificare la completezza della documentazione ricevuta, anche al fine di poter correttamente rilasciare, se richieste, il modello B-1 che, è bene rammentare, costituisce un impegno da parte dell'Amministrazione alla futura "messa in quota" della trattenuta stipendiale. È chiara, poi, l'importanza di tale documento, idoneo a far emergere la contemporanea insussistenza di una pluralità di istanze di delegazione convenzionale coeve, aventi analogo oggetto e ancora in corso di perfezionamento.

Come accennato, la trattenuta stipendiale – con la correlata ritenzione degli oneri dovuti dall'istituto delegatario e da versare all'entrata del bilancio dello Stato – diverrà operativa non appena ottenuta comunicazione dell'avvenuta somministrazione della somma mutuata a favore del dipendente ovvero, nel caso di rinnovo, dell'estinzione del precedente finanziamento per il cui rimborso era già attiva una delegazione convenzionale di pagamento.

Gli aspetti procedimentali sopra tratteggiati, limitatamente alle RTS, saranno ancora più compiutamente declinati attraverso le istruzioni prettamente tecniche che saranno fornite nel corso del tempo dal DAG in merito al sistema SPT.

I controlli successivi – con eccezione della fase transitoria, nella quale assume una veste centrale la RTS di Viterbo – presentano, invece, profili di maggiore omogeneità.

In considerazione della semplificazione procedimentale adottata – la quale, a regime, consente di trasferire agli istituti delegatari le somme trattenute ai dipendenti già depurate degli oneri amministrativi destinati all'entrata del bilancio dello Stato – ciascun ufficio riscontrante, ognuno per l'area di propria competenza, procederà a verificare il tempestivo versamento e la pertinente imputazione a bilancio dei predetti oneri.

Resta, invece, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale, l'obbligo di effettuare con cadenza trimestrale la verifica in merito al rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento.

Quanto sinora esposto vale esclusivamente nel caso di delegazioni convenzionali di pagamento gestite tramite SPT.

Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi dal sistema SPT, nella fase transitoria e sino all'avvio a regime del procedimento di ritenzione diretta degli oneri amministrativi sulle trattenute stipendiali, le operazioni di riscontro continuano ad essere curate, in modo non dissimile dal passato, dalla RTS di Viterbo che, dunque, procederà a verificare la correttezza e corrispondenza dei versamenti effettuati dagli istituti delegatari sul conto corrente postale dedicato, afferente al capitolo 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento".

Successivamente, una volta a regime il nuovo meccanismo di ritenzione degli oneri amministrativi sui trattamenti stipendiali, anche per le Amministrazioni in discorso il controllo espletato dal sistema delle ragionerie avrà un contenuto omologo, con minime differenze, a quello già illustrato in relazione al sistema SPT. La differenza più marcata è rappresentata dalle modalità di versamento che potranno seguire dette Amministrazioni, avendo la facoltà, come già indicato, di versare gli oneri amministrativi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata, per cui devono trasmettere copia delle quietanze dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sul richiamato capitolo 3378 nonché sul capitolo 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento".

In concreto, fatta salva l'ipotesi di un invio per posta tradizionale, la documentazione inerente ai versamenti degli oneri amministrativi dovrà essere trasmessa al competente ufficio riscontrante per posta elettronica certificata (previa digitalizzazione dei documenti in modalità non modificabile, ad esempio, in formato .pdf) ovvero anche con idonee evidenze contabili informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente è da ritenersi consentita la spedizione a mezzo posta tradizionale.

5. Aspetti relativi ai contratti di assicurazione.

Relativamente alla trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento afferenti ai contratti di assicurazione, non risultano pervenute segnalazioni circa l'esistenza di particolari criticità o difficoltà applicative. Ciò nondimeno, anche per ragioni di completezza sistematica, si espongono talune precisazioni volte a meglio definire l'ambito di operatività delle istruzioni già diramate.

5.1 Approfondimenti sulle delegazioni per contratti di assicurazione.

In materia di assicurazioni, la possibilità di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento per corrispondere il previsto premio è stata subordinata alle finalità ed all'oggetto del contratto di assicurazione sottostante. Cosicché, una volta sottolineata la maggiore rilevanza sociale della tutela operata verso taluni rischi, è stato puntualizzato che il contratto di assicurazione deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi afferenti sostanzialmente alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, è stato chiarito che devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze aventi lo scopo di garantire il contraente o il beneficiario da rischi connessi a "beni materiali" in senso ampio, quali, ad esempio, le assicurazioni sulla responsabilità civile per gli autoveicoli, contro l'incendio o il furto, contro eventi atmosferici, sui crediti, eccetera.

Tuttavia, in considerazione della rilevanza per la persona umana della casa di abitazione – tendenzialmente coincidente con il domicilio, luogo al quale è riconosciuta una tutela di rango costituzionale (articolo 14 della Costituzione) – si è dell'avviso che anche i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l'integrità dell'abitazione, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, siano ammissibili al pagamento tramite delegazione convenzionale. In linea di massima, si ritiene, quindi, che non sussistano ragioni ostative ad utilizzare lo strumento della delegazione convenzionale di pagamento per quanto concerne la corresponsione dei premi assicurativi volti a manlevare il dipendente dai danni occorsi alla propria casa di abitazione. Ciò nondimeno, si reputa che la fattispecie debba essere strettamente connessa, senza alcuna possibilità di un'interpretazione estensiva, alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all'assicurazione dei danni inerenti all'abitazione stessa, per cui, ai fini in discorso, l'abitazione principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente, senza eccezioni.

In proposito, precisato che il facsimile di istanza di delegazione convenzionale di cui al modello D della circolare n. 1/RGS del 2011 non contempla tale tipo di contratto, nel medesimo modello D potranno essere apportate le opportune integrazioni nella parte la cui compilazione è riservata all'istituto delegatario, allo scopo di meglio precisare la tipologia di polizza assicurativa dedotta.

Altro aspetto meritevole di approfondimento è la possibilità che nel corso del contratto di assicurazione il rapporto subisca una modifica od una trasformazione, ovviamente da veicolare attraverso un nuovo modello D. Infatti, in una cotale evenienza e in assenza di cautele, potrebbe accadere che, successivamente alla modifica contrattuale, il dipendente subisca due trattenute, non essendosi tenuto in adeguato conto che il contratto, ancorché modificato o trasformato, è unico. Va da sé che tanto il dipendente quanto l'istituto delegatario avranno cura di evidenziare nella documentazione trasmessa – apponendo, se del caso, anche un'apposita dicitura nell'istanza di delegazione convenzionale, di cui al facsimile modello D, del tenore "N.B.: trattasi di modifica/trasformazione di contratto di assicurazione già in essere" o similare – affinché l'Ufficio ordinatore dello stipendio, nel processare l'istanza, ponga in essere ogni consentita attenzione, per evitare il verificarsi del paventato rischio di una temporanea doppia trattenuta e, quindi, non debba successivamente procedere ad eventuali rimborsi o compensazioni. Trattandosi di semplice modifica del contratto già in essere, si reputa, poi, che non debbano essere versati nuovamente gli oneri amministrativi concernenti Ricezione istanze ed istruttoria indicati dalla circolare n. 1/RGS del 2011.

Corre, infine, l'obbligo di esporre che nulla vieta al dipendente, fermi restando i limiti quantitativi fissati dalla legge per le delegazioni convenzionali di pagamento, di stipulare più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, ecc.) corrispondendo il premio tramite, appunto, la delegazione. In tale ipotesi, devono essere prodotte separate istanze di delegazione convenzionale, ciascuna per

ogni contratto, in quanto, anche se tutti i contratti sono stati stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale avranno la medesima durata.

Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte separate istanze di delegazione convenzionale che devono essere considerate in modo distinto anche relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione – su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto - la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che il contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.

5.2 Modulistica.

Nell'intento di rimuovere ab origine possibili dubbi in merito alla valenza ed alle modalità di utilizzo del modello D, si chiarisce che lo stesso rappresenta lo strumento ordinario per attivare l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di assicurazione.

Va da sé che, qualora gli stampati predisposti dalla società di assicurazione contengano già tutti gli elementi indicati nel modello D e ne rispecchino sostanzialmente la struttura, quest'ultimo modello può ritenersi senz'altro assorbito nella modulistica approntata dalla compagnia assicurativa (sul punto, si rinvia anche alle precisazioni esposte al paragrafo 8. Convenzioni-tipo e modulistica).

5.3 Aspetti procedimentali.

In merito alla trattazione delle istanze di delegazione convenzionale per i contratti di assicurazione, stante i riflessi giuridici sul contratto dante causa, non va trascurato che, a norma dell'articolo 1901 del codice civile, il contratto di assicurazione, senza pagamento del premio, resta sospeso, per cui, ancorché esistente ed efficace, il rischio non è coperto. Il pagamento del premio è un vero e proprio obbligo per l'assicurato, essendo la copertura del rischio in funzione del predetto pagamento.

Ciò precisato, è di tutta evidenza come l'avvenuta certezza, tanto per la società di assicurazione quanto per il dipendente-assicurato, dell'effettività della trattenuta stipendiale volta al pagamento del premio sia di centrale importanza, conseguendo, in pratica, dalla stessa, l'operatività della copertura del rischio.

Pertanto, si raccomanda agli Uffici ordinatori dello stipendio di procedere con ogni consentita priorità all'effettuazione della prima trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo (soprattutto al primo), onde rendere operativa ed effettiva la copertura del rischio assicurato.

Per completezza, si rappresenta che quanto esposto in ordine a taluni aspetti procedimentali relativamente alle delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di finanziamento vale, evidentemente, anche per quelle discendenti da contratti di assicurazione.

In particolare, il riferimento è alle modalità di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite circa l'autenticazione della firma del dipendente. In modo non dissimile da come già illustrato a proposito dei contratti di finanziamento, quindi, nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata direttamente dall'istituto delegatario, il modello D deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a polizza assicurativa con società BETA S.p.a. – Città, data".

Diversamente, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente non è richiesta la produzione di una copia del documento d'identità, in quanto la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione stessa, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma da parte del funzionario dell'Amministrazione.

6. Fase transitoria - Amministrazioni statali che si avvalgono di sistemi diversi dal Sistema Service Personale Tesoro - Chiarimenti.

Come già accennato e sviluppato in diversi punti della presente circolare, per le Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del sistema SPT, si sottolinea che, sino a quando non saranno stati adeguati i procedimenti amministrativi stipendiali e le relative procedure anche informatiche, non valgono le novità introdotte dalla circolare n. 1/RGS del 2011 in ordine alle modalità di versamento degli oneri amministrativi, per cui in tali situazioni sono gli istituti delegatari che devono continuare ad effettuare i versamenti, utilizzando il noto conto corrente postale dedicato afferente alla Tesoreria dello Stato di Viterbo.

Per le medesime Amministrazioni, ovviamente, sino all'intervenuto adeguamento procedimentale – che, si ricorda, è atteso con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2012 – continueranno ad essere applicate le istruzioni già diramate, specialmente per quanto attiene al riscontro sui versamenti, che resta in capo alla RTS di Viterbo.

7. Amministrazioni ed enti pubblici che si avvalgono del Sistema Service Personale Tesoro.

A fianco di Amministrazioni statali che utilizzano sistemi diversi dal sistema SPT, esistono, all'opposto, Amministrazioni ed Enti pubblici – comunque soggetti pubblici tecnicamente non riconducibili nel perimetro dello Stato,

inteso in senso stretto – che si avvalgono del sistema SPT, in virtù di convenzione con il DAG.

In simili fattispecie, si è posto il problema, di interesse solamente indiretto per gli istituti delegatari, se sia corretto far affluire all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri amministrativi volti a rimborsare i costi dei procedimenti afferenti alle delegazioni convenzionali di pagamento.

In linea generale, stante pure la frequente gratuità del servizio reso dal DAG attraverso il sistema SPT – in considerazione delle ragioni sopra esposte per motivare il fondamento della necessità di ristorare gli oneri amministrativi sostenuti dall'Amministrazione relativamente alle delegazioni convenzionali di pagamento – non si ritiene possano sussistere fondati dubbi circa la correttezza della spettanza degli oneri in discorso allo Stato, in virtù della semplice circostanza che i costi per processare le delegazioni convenzionali, a ben vedere, sono sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale fa capo la responsabilità sul sistema SPT, incluse le spese amministrative e di gestione.

Ciò nondimeno, trattandosi di un servizio reso su base convenzionale, occorre fare necessariamente riferimento ai contenuti della convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché alla natura del servizio effettivamente reso, essendo quest'ultimo modulato secondo una variegata scala di tipologie, per cui sono fatte salve le eventuali diverse pattuizioni in merito.

Quanto sopra, tra l'altro, appare confermato dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto l'estensione del sistema SPT a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa loro richiesta e conseguente stipula di apposita convenzione.

8. Convenzioni-tipo e modulistica.

Con la circolare n. 1/RGS del 2011, allo scopo di agevolare le Amministrazioni, sono stati diramati degli schemi di convenzioni-tipo in materia di contratti di finanziamento (Allegato A alla predetta circolare n. 1/RGS) e in materia di assicurazioni (Allegato *B)*.

In proposito, sono state avanzate richieste, soprattutto in relazione alla convenzione-tipo in materia di finanziamenti, in merito alla possibilità di apportare delle modifiche o delle integrazioni alle clausole ivi contenute.

Come desumibile già dalla lettura del testo della richiamata circolare n. 1/RGS del 2011 nonché dalle argomentazioni sinora esposte, l'Allegato A costituisce un semplice ausilio pratico per le Amministrazioni, avendo lo scopo di costituire una base di lavoro da sviluppare in relazione alle necessità avvertite e in linea con gli interessi pubblici perseguiti.

Infatti, nel rispetto della vigente disciplina e delle consequenziali istruzioni, le singole Amministrazioni potranno adattare le convenzioni alle specifiche esigenze e realtà, tenendo conto delle situazioni concrete anche locali.

Quanto alla modulistica, con particolare riferimento al modello C ed al modello D, si rappresenta, come peraltro già diffusamente accennato, che non sussistono aprioristiche preclusioni per gli istituti delegatari alla predisposizione di propri moduli prestampati, ad esempio, per mostrare il marchio o il logotipo aziendali, per recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad esempio: numero di contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, più semplicemente per editare diversamente i campi relativi agli elementi ed ai dati da fornire. Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei predetti modelli C e D allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011.

In presenza di dette circostanze, comunque, affinché le istanze di delegazione convenzionale su modulistica prestampata predisposta dall'istituto delegatario possano essere processate in modo più agevole, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedimentali, che un esemplare del modello aziendale approntato sia allegato – previo necessario riscontro, per costituire un utile specimen – alla convenzione stipulata. Le esigenze sottostanti al riscontro ed all'allegazione accennati non ricorrono, chiaramente, nel caso di mera apposizione del marchio o del logotipo dell'istituto delegatario direttamente sul modello C o sul modello D allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011.

9. Precisazioni conclusive.

In conclusione, con riguardo a tutte le Amministrazioni dello Stato – anche per quelle che si avvalgono di sistemi per la gestione delle partite stipendiali diversi da SPT – si rimarca l'esigenza di vedere operativo il nuovo meccanismo di ritenzione degli oneri amministrativi direttamente sulle trattenute stipendiali, al più tardi, con la mensilità di gennaio 2012.

I vantaggi assicurati da un siffatto meccanismo appaiono di palmare evidenza: semplicità della riscossione, snellimento del procedimento, certezza e regolarità del flusso di entrata al bilancio dello Stato, semplificazione dei controlli da parte delle Amministrazioni interessate e degli uffici riscontranti, modernizzazione delle procedure, correlazione degli oneri ai costi sostenuti dall'Amministrazione.

Si confida nella consueta attenta e meticolosa collaborazione.

Roma, 20 ottobre 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *1*

Aspetti comuni

n.	F.A.Q.	Risposta
1	In materia di delegazioni convenzionali di pagamento, quale articolazione del MEF è titolata a diramare istruzioni aventi portata generale e con quale strumento?	Ferma restando l'autonomia interna delle varie Amministrazioni dello Stato, si rammenta che le istruzioni generali in materia di delegazioni convenzionali di pagamento sono diramate dalla RGS, stante anche i compiti istituzionali attribuiti nel settore della finanza pubblica – in particolare, dalla legge n. 196/2009 e dal decreto legislativo n. 123/2011 – e dal DAG, in relazione alla gestione del sistema SPT. Le più recenti istruzioni, compendiate nella presente circolare e nella circolare n. 1/RGS del 2011, sono il frutto della collaborazione tra la RGS ed il DAG e sono rese fruibili attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale http://www.rgs.tesoro.it
2	Per poter delegare il DAG-DCSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, quale procedimento occorre seguire?	Le Amministrazioni interessate possono sempre delegare il DAG-DCSII alla stipula di convenzioni unificate con istituti di credito ed altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti nonché con compagnie di assicurazione. Al riguardo, si evidenzia che la stipula di una convenzione unificata consente la razionalizzazione dei processi amministrativi ed, inoltre, dovrebbe risultare verosimilmente più conveniente per gli stessi dipendenti, stante la più ampia platea dei potenziali fruitori e, quindi, l'offerta di migliori condizioni da parte degli istituti delegatari. Si rammenta che le Amministrazioni interessate possono procedere alla stipula di convenzioni in materia di servizi di pagamento delle retribuzioni, in virtù delle previsioni dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 296/2006, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
3	Le singole Amministrazioni dello Stato, al di là della possibilità di delegare il DAG-DCSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, hanno la facoltà di stipulare, con riferimento alla propria struttura organizzativa, delle convenzioni uniche per l'intero ambito nazionale o, comunque, valide per tutti gli Uffici di un determinato ambito territoriale?	Sempreché tale circostanza comporti una semplificazione amministrativa e, quindi, si risolva in un'attuazione dei principi di trasparenza e di efficienza che devono ispirare l'azione delle pubbliche amministrazioni, non si intravedono ostacoli alla stipula da parte di un'Amministrazione di convenzioni che abbiano efficacia anche su più Uffici, sia centrali sia periferici, appartenenti alla propria struttura organizzativa. Peraltro, si ritiene che le iniziative in tal senso, oltre a rispondere a principi di semplificazione, siano idonee a poter offrire ai dipendenti un'offerta più ampia e, verosimilmente, a condizioni più vantaggiose, specialmente in relazione ad Amministrazioni molto articolate o ramificate sul territorio (potrebbe essere, il caso, ad esempio, di una convenzione stipulata da un Ufficio Scolastico Regionale con efficacia per tutti gli Uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-MIUR ubicati nella medesima regione nonché per tutte le Istituzioni scolastiche vigilate).
4	Per effettuare il versamento degli oneri amministrativi alla competente Tesoreria dello Stato tramite bonifico, dove è possibile reperire i codici IBAN del cap. 3378 e del cap. 3374, relativi, rispettivamente, agli oneri derivanti da contratti di finanziamento e da contratti di assicurazione?	Per il versamento tramite bonifico, le coordinate IBAN di tutti i capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, oltre a poter essere acquisite presso la Banca d'Italia, sono disponibili e consultabili al seguente indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/

n.	F.A.Q.	Risposta
5	Gli schemi di convenzioni-tipo allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011, uno riferito alle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento (Allegato A) e l'altro a quelle per i contratti di assicurazione (Allegato B), possono essere modificati da parte delle Amministrazioni interessate?	Sì. Come chiarito nella medesima circolare n. 1/RGS del 2011, per agevolare i compiti delle Amministrazioni interessate, si è ritenuto opportuno fornire un concreto ausilio di natura documentale – rappresentato, appunto, dai cennati schemi di convenzioni-tipo – senza volere, con ciò, comprimere o, peggio, annullare i margini di autonomia operativa delle Amministrazioni medesime. Va da sé che, comunque, l'autonomia operativa non può giungere a stravolgere l'impianto di base delle precisate convenzioni-tipo, né, tantomeno, ad introdurre elementi non conformi alla normativa, anche di rango secondario, in materia di delegazioni convenzionali di pagamento.
6	Le convenzioni stipulate dalle Amministrazioni con gli istituti di credito o, comunque, esercenti il credito nonché con le compagnie di assicurazioni possono essere soggette a rinnovo tacito oppure tale forma di rinnovo è da ritenere assolutamente vietata?	Come illustrato nella circolare n. 1/RGS del 2011 ed in linea con i principi generali in materia di contratti stipulati da un soggetto pubblico, la previsione di una clausola di rinnovo tacito nella convenzione stipulata non ne implica ineludibilmente l'automatica applicazione, stante pure l'obbligo dell'Amministrazione di operare una valutazione in merito alla prosecuzione del rapporto convenzionale e sulla persistente validità delle relative pattuizioni. Al riguardo, occorre precisare che, di regola, la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica amministrazione non può desumersi in via implicita, oltre ad essere comunque necessaria la forma scritta *ad substantiam*. Pertanto, qualora sussista l'interesse dell'Amministrazione a proseguire il rapporto disciplinato dalla convenzione, il rispetto dei summenzionati principi generali comporta l'opportuna esplicitazione di una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'Amministrazione stessa, anche per rispondere al principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La predetta manifestazione di volontà, poi, non deve sempre tradursi nella stipula *ex novo* di una distinta convenzione, essendo ammissibile, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e nel presupposto che non si rendano necessarie modifiche, il rinnovo di quella in essere attraverso, ad esempio, un apposito scambio di corrispondenza tra i soggetti abilitati alla stipula. Da quanto esposto, si evince che, nei termini esposti, tale forma di rinnovo, sempreché espressamente prevista dalla convenzione già stipulata, non è vietata, sebbene non sia da ritenere né auspicabile né preferibile. In ogni caso, comunque, l'Amministrazione che si avvale del sistema SPT ha l'onere di dare tempestiva comunicazione, avvalendosi esclusivamente della PEC, dell'intervenuto rinnovo al DAG-DCSII, di cui si rammenta il relativo indirizzo: dcsii.dag@pec.mef.gov.it Per completezza, da quanto sopra illustrato discende, come corollario, che, in assenza di un'esplicita e puntuale clausola contrattuale di rinnovo, è assolutamente da escludere che possa configurarsi una rinnovazione della convenzione semplicemente per *facta concludentia*. Si rammenta, infine, che alla scadenza della convenzione, in assenza di un suo rinnovo o di una nuova stipula, non sarà possibile attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento, mentre, ovviamente, resteranno in atto solo quelle già precedentemente perfezionate.

n.	F.A.Q.	Risposta
7	L'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio, dopo aver ritenuto gli oneri amministrativi sulle trattenute stipendiali del dipendente, deve effettuare ogni mese un versamento all'entrata del bilancio dello Stato in modo distinto per ciascun istituto delegatario ovvero può effettuarne uno cumulativo?	Se non ricorrono circostanze particolari idonee a motivare una specifica esigenza di versamenti distinti per ciascun istituto delegatario, a rigore, ogni mese vanno effettuati – in presenza di entrambe le tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento esaminate – solamente due versamenti in ragione del diverso capitolo di entrata (cap. 3378 per gli oneri derivanti da contratti di finanziamento e cap. 3374 per quelli scaturenti da contratti di assicurazione) ovvero, in alternativa, un versamento unico, distinguendo, ovviamente, gli importi afferenti ai due capitoli considerati. Va da sé che tali versamenti non possono che essere la risultante della somma degli oneri dovuti dagli istituti delegatari, per cui dovrà essere redatta apposita distinta da conservare agli atti per gli opportuni riscontri.
8	In quale momento va operato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari?	Si è dell'avviso, per ragioni di semplificazione procedimentale, che gli oneri in discorso siano versati, una volta defalcati dalle trattenute operate al dipendente, contestualmente al trasferimento delle predette trattenute a favore dell'istituto delegatario.
9	Nell'ipotesi in cui la trattenuta da effettuare a favore dell'istituto delegatario non abbia trovato capienza nello stipendio del dipendente e, quindi, il periodo di operatività della delegazione dovesse protrarsi oltre la scadenza originariamente prevista, per il periodo eccedente sono egualmente dovuti dall'istituto delegatario gli oneri amministrativi?	Sì. In proposito, va ricordato ancora una volta che gli oneri amministrativi non rappresentano che il ristoro dei costi sostenuti dall'Amministrazione per processare le delegazioni convenzionali di pagamento. Pertanto, limitatamente alla misura dell'onere connesso alla trattenuta mensile, lo stesso si rivela dovuto per tutto il tempo in cui l'Amministrazione (tramite il sistema SPT o altro sistema di gestione delle partite stipendiali) provvede ad operare le trattenute al dipendente ed al successivo accreditamento a favore dell'istituto delegatario.
10	In cosa si sostanziano, nei loro tratti essenziali, i controlli che gli uffici riscontranti del sistema delle ragionerie devono espletare in ordine ai versamenti degli oneri amministrativi all'entrata del bilancio dello Stato?	In materia di delegazioni convenzionali di pagamento, le funzioni svolte dagli uffici riscontranti del sistema delle ragionerie presentano, per un lato, profili comuni, mentre, per un altro lato, sono nettamente distinti, stante il ruolo rivestito nella fase istruttoria dalle RTS in relazione alle partite stipendiali gestite tramite il sistema SPT. Infatti, con la riorganizzazione del MEF, dal 1° marzo 2011 le RTS hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle partite stipendiali attraverso il sistema SPT, avendo attribuzioni affini, sotto l'aspetto funzionale, a quelle curate a livello centrale da parte del DAG-DCSP. Segnatamente sui versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, gli uffici riscontranti – relativamente al meccanismo a regime che prevede la ritenzione degli oneri direttamente sulle trattenute stipendiali operate – avranno cura di verificare, soprattutto, la tempestività e la corretta imputazione degli importi versati. Gli uffici riscontranti, anche a seconda del sistema di versamento utilizzato dagli Uffici ordinatori dello stipendio, dovranno acquisire, quindi, gli elementi necessari per espletare le suddette verifiche, avvalendosi anche di strumenti informativi e telematici. Segnatamente al sistema SPT, per gli aspetti prettamente tecnici e con specifico riferimento alle attività svolte dalle RTS, maggiori indicazioni potranno essere fornite anche da parte del DAG. I controlli successivi afferenti alla fase transitoria restano, naturalmente, imperniati in capo alla RTS di Viterbo.

Modulistica – profili generali

n.	F.A.Q.	Risposta
11	I modelli A, A-1, B e B-1 previsti dalla circolare n. 21/RGS del 2005, in parte modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, sono ancora utilizzabili?	Sì. Occorre chiarire che la circolare n. 21/RGS del 2005 disciplina precipuamente il rimborso della cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, sebbene la modulistica introdotta, in parte modificata dalla circolare n. 13/RGS del 2006, sia utilizzabile anche per la delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento. Con la circolare n. 1/RGS del 2011, si è inteso semplificare la modulistica in discorso, compendiando nel modello C i preesistenti modelli A e A-1 e introducendo il modello D per veicolare in modo più uniforme le delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di assicurazione.
12	E' obbligatorio inserire, nei modelli C e D, l'indicazione della partita stipendiale nel relativo campo?	L'indicazione della partita stipendiale agevola la trattazione delle istanze delle delegazioni convenzionali di pagamento per i procedimenti gestiti tramite il sistema SPT. Tuttavia, la mancanza di tale elemento non comporta l'invalidità della richiesta. Per le partite stipendiali non gestite tramite SPT, può essere utilmente fornito, nel campo "*partita stipendiale n.*", il numero di matricola del dipendente, sempre al fine di agevolare la trattazione delle istanze.
13	La modulistica afferente alle delegazioni convenzionali di pagamento, segnatamente i modelli C e D, è modificabile, in particolare, da parte degli istituti delegatari?	I modelli C e D, allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011, come chiarito nella stessa circolare, rappresentano dei facsimili che, nel rispetto degli elementi essenziali che li connotano, possono essere, in caso di necessità, suscettibili di limitate modifiche solamente attraverso l'integrazione di ulteriori dati, utili a processare l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento proposta. Si rappresenta, poi, che non sussistono aprioristiche preclusioni per gli istituti delegatari alla predisposizione di propri moduli prestampati (ad esempio, per mostrare il marchio o il logotipo aziendali, per recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva o, più semplicemente per editare diversamente i campi relativi agli elementi ed ai dati da fornire). Come accennato, vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e dei dati richiesti nei modelli facsimili. Quando i moduli predisposti dall'istituto delegatario non si limitino alla mera stampigliatura del proprio marchio o logotipo, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedimentali, che un esemplare del modello aziendale approntato sia allegato – previo necessario riscontro, per costituire un utile specimen – alla convenzione stipulata.
14	Allo scopo di prevenire eventuali errori, è possibile indicare nei modelli C e D, anziché le coordinate IBAN dell'istituto delegatario, gli estremi della convenzione di riferimento in cui le coordinate IBAN sono già presenti?	Sì. Sebbene gli Uffici ordinatori dello stipendio, già nell'ordinario processo di trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, prestino particolare attenzione e cura, per ovvie ragioni, al riscontro ed all'esatto inserimento delle coordinate IBAN dell'istituto delegatario, per evitare temuti errori nella compilazione del campo *coordinate IBAN* dei modelli C e D, è ammesso indicare, in alternativa, gli estremi della convenzione di riferimento.

n.	F.A.Q.	Risposta
15	Le istanze di delegazione convenzionale, modelli C e D, sottoscritte in originale, ma prive dell'autentica di firma, sono egualmente valide se accompagnate dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dipendente?	Sì. A norma dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, le istanze prodotte alla pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Per ragioni di maggiore cautela, sulla predetta copia fotostatica del documento d'identità deve risultare essere stata apposta la sottoscrizione in originale del titolare e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato (ad esempio, "*Copia inerente a richiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. – Città, data gg/mm/anno*", oppure, "*Copia inerente a polizza di assicurazione con società BETA S.p.a. – Città, data gg/mm/anno*"). Ovviamente, in tale circostanza non sarà compilata la parte del modello *Autentica di firma* e nell'elenco degli allegati dovrà essere indicato il documento di identità unito in copia.
16	Una volta perfezionato il modello C, per i contratti di finanziamento, o il modello D, per i contratti di assicurazione – essendo stata autorizzata dall'Amministrazione la delegazione convenzionale di pagamento – il successivo inoltro all'Ufficio ordinatore dello stipendio da chi va curato?	L'inoltro dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento all'Ufficio ordinatore dello stipendio va curata direttamente dall'Amministrazione che ha autorizzato la delegazione stessa. Con l'occasione, si ricorda che nel caso di partite stipendiali gestite tramite SPT, l'Ufficio ordinatore dello stipendio è il DAG-DCSII, per le Amministrazioni centrali dello Stato, e la RTS territorialmente competente, per le Amministrazioni periferiche dello Stato.
17	Nel modello C e nel modello D, è precisato che il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente all'istituto delegatario ogni suo trasferimento ed a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle trattenute necessarie all'estinzione del debito (nel caso di finanziamento) o del pagamento del premio (nel caso di assicurazione). Tale impegno esime l'Amministrazione dal fornire la comunicazione in merito prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 895/1950?	No. L'impegno che il dipendente assume sottoscrivendo l'istanza per avvalersi della delegazione di pagamento convenzionale è chiaramente aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 36 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 895/1950 e non sostitutivo o alternativo.
18	E' importante che il dipendente indichi nell'istanza di delegazione convenzionale i propri recapiti?	Sì. In particolare, è di estrema importanza che sia indicato l'indirizzo di posta elettronica – non necessariamente avente un dominio 'istituzionale' – in quanto, qualora durante l'esame dell'istanza di delegazione convenzionale dovessero emergere delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvederà, ordinariamente e salvo casi eccezionali, a formulare solo per posta elettronica la richiesta delle necessarie integrazioni. Parimenti per posta elettronica, verrà data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.

Finanziamenti

n.	F.A.Q.	Risposta
19	Cosa è il TEG e dove è possibile verificare il tasso limite?	Il TEG è il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, rilevato trimestralmente dal MEF, sentita la Banca d'Italia, a norma dell'art. 2 della legge n. 108/1996. Il decreto ministeriale sulla rilevazione trimestrale del TEG è pubblicato sul sito istituzionale del MEF-Dipartimento del Tesoro al seguente indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/
20	Per la richiesta di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento, qual è la modulistica da utilizzare?	La modulistica da utilizzare per chiedere di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento è rappresentata essenzialmente dal modello C, allegato alla circolare n. 1/RGS del 2011. Si rammenta che il modello B ed il modello B-1, previa richiesta, sono rilasciati dall'Ufficio competente e sono finalizzati a suffragare la domanda di finanziamento avanzata dal dipendente.
21	Quale Ufficio è competente a rilasciare il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota"?	La competenza è dell'Ufficio ordinatore dello stipendio.
22	Quando deve essere controllato il rispetto del tasso praticato dall'istituto mutuante nel contratto di finanziamento rispetto al tasso soglia e quale Ufficio è competente ad espletare detto controllo?	Il controllo sulla correttezza del tasso praticato dall'istituto mutuante va effettuato in varie occasioni e può coinvolgere più Uffici. In sede di stipula della convenzione, l'Amministrazione stipulante deve verificare che il tasso inteso praticare dall'istituto mutuante non superi il limite oltre il quale i tassi, a norma dell'art. 644 c.p., sono definititi sempre usurari. Successivamente, in occasione dell'esame dell'istanza di delegazione convenzionale per un contratto di finanziamento, è l'Ufficio ordinatore dello stipendio ovvero il competente Ufficio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente che procedono a verificare che il tasso effettivamente praticato al dipendente non superi quello indicato in convenzione. Nel corso del periodo di rimborso attraverso le trattenute stipendiali operate in virtù della delegazione convenzionale di pagamento, se non diversamente disposto nella convenzione, incombe, invece, al competente Ufficio dell'Amministrazione che ha stipulato la convenzione verificare, trimestralmente, che il tasso praticato non superi, a causa degli intervenuti mutamenti del mercato, il tasso convenzionalmente previsto e, ovviamente, anche quello oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura. Nell'espletamento delle predette operazioni di verifica, limitatamente al controllo del solo rispetto del tasso di usura, l'Amministrazione che si avvale del sistema SPT per la gestione delle partite stipendiali può anche giovarsi delle eventuali comunicazioni rese in proposito dal DAG-DCSII in via telematica.

n.	F.A.Q.	Risposta
23	Per le verifiche inerenti al rispetto del tasso soglia dei contratti di finanziamento – anche con riguardo ai limiti in materia di usura – a quale delle categorie di operazioni creditizie indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 occorre avere riguardo?	L'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 prevede che le operazioni finanziarie, al fine della rilevazione del TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia. Il decreto ministeriale più recente, avute presenti le "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*" emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009, è stato adottato il 25 marzo 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 74 del 30 marzo 2010. Dall'esame degli atti richiamati, si evince che, per le delegazioni di pagamento, occorre avere riguardo alla Categoria 10 "*Altri finanziamenti*" delle indicate *Istruzioni* di Banca d'Italia, corrispondente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*".
24	Nel caso di rinnovo di un finanziamento, per dimostrare l'avvenuta estinzione del precedente, è sufficiente produrre il piano del conto estintivo ed il bonifico finale oppure occorre necessariamente la quietanza liberatoria?	E' sufficiente produrre il piano del conto estintivo ed il bonifico finale (in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica *Eseguito* o similare) con il quale è stato tempestivamente saldato il finanziamento precedentemente in essere.
25	E' possibile che la delegazione convenzionale di pagamento, in relazione a contratti di finanziamento, abbia una durata superiore al presumibile restante periodo di lavoro del dipendente-mutuatario?	Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito ed inequivocabile divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda sin dall'origine, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore al presumibile periodo di servizio del dipendente-mutuatario. Tra l'altro, anche la stessa struttura dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, stante il ruolo del delegato, rafforza l'anzidetta conclusione.
26	Gli Uffici del MEF deputati a gestire le partite stipendiali tramite il sistema SPT, in aggiunta al controllo operato sul TEG in relazione al tasso soglia oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura, hanno l'obbligo di effettuare ulteriori controlli in merito alle altre tipologie di tassi (ad esempio, TAEG ed ISC) dedotte in convenzione e nell'istanza di delegazione?	In via generale, il controllo che l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento non contenga clausole o pattuizioni significativamente difformi dalle condizioni previste dalla convenzione deve essere effettuato, in sede istruttoria, da parte degli Uffici deputati a gestire le partite stipendiali, secondo le modalità e le statuizioni stabilite nella convenzione stessa.
27	Per gli istituti e le società esercenti il credito è obbligatorio indicare, in sede di convenzione, il numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010?	Considerato che, in base alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 218/2010 il procedimento concernente l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010, non è ancora operativo, l'obbligo di fornire il numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari non potrà che scattare, ovviamente, dopo l'avvenuta implementazione dell'albo medesimo. Resta comunque inteso che, sino a quel momento, gli istituti e le società esercenti il credito dovranno indicare in sede di convenzione il numero d'iscrizione nell'elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia.

n.	F.A.Q.	Risposta
28	Come si calcola il limite del tasso d'interesse oltre il quale si configura l'usura?	Sino al 13 maggio 2011, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, il limite oltre il quale i tassi sono considerati sempre usurari si ricavava aumentando della metà il TEG risultante dal decreto ministeriale, adottato a norma del precedente comma 1, relativamente alla categoria di operazioni finanziarie in cui il credito è compreso. Nel caso di specie, dunque, il tasso soglia di usura è determinato aumentando della metà il TEG inerente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*". Con effetto dal 14 maggio 2011, il menzionato art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996 è stato modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011. In base alla modifica introdotta, il tasso di usura non può mai essere superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto. In pratica, per valori del TEG pari o superiori a sedici punti percentuali, per verificare il tasso di usura, va semplicemente aumentato il valore di otto punti percentuali, per valori inferiori occorre operare un aumento di un quarto e sommare al risultato ottenuto ulteriori quattro punti percentuali.
29	Il rilascio del modello B-1, inerente all'impegno dell'Amministrazione circa la c.d. "messa in quota", implica automaticamente l'avvio delle trattenute stipendiali a carico del dipendente?	Il rilascio del modello B-1, con il quale l'Amministrazione si impegna ad effettuare le trattenute stipendiali volte al rimborso del finanziamento, non implica l'automatico avvio delle trattenute stipendiali stesse. L'operatività concreta della trattenuta stipendiale è subordinata all'erogazione materiale del finanziamento stesso da parte dell'istituto mutuante, anche allo scopo di evitare che il dipendente possa subire la trattenuta senza aver ancora ricevuto il finanziamento richiesto.
30	In presenza di una delegazione legale per cessione del quinto dello stipendio e di un piccolo prestito, è possibile attivare una nuova delegazione di pagamento per un contratto di finanziamento?	No. Fintantoché sono attive le trattenute per la cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, non è possibile assentire anche una delegazione di pagamento convenzionale per contratto di finanziamento.
31	Per la stipula di un contratto di finanziamento da estinguere tramite delegazione convenzionale di pagamento, in assenza di specifiche indicazioni nella convenzione in essere, è indispensabile l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento, riguardo alla copertura dei rischi di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (in pratica, premorienza e cessazione anticipata dal servizio)?	La richiesta di una garanzia assicurativa idonea a coprire la restituzione del finanziamento all'accadimento di alcuni specifici eventi – obbligatoria nel caso di cessione del quinto dello stipendio – trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dai rischi relativi. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente-mutuatario – diano contezza di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa. In concreto, la presenza di una garanzia assicurativa non assurge a condizione assolutamente obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento relativa ad un contratto di finanziamento, sempreché, ovviamente, la convenzione stipulata non contenga una specifica previsione in tal senso.

n.	F.A.Q.	Risposta
32	Nel caso il contratto di finanziamento sia stato promosso o concluso tramite un agente in attività finanziaria, è necessario che l'agente sia monomandatario?	Non necessariamente. In seguito alle novità apportate dal decreto legislativo n. 141/2010 – il cui art. 11 ha inserito l'art. 128-*quater* al decreto legislativo n. 385/1993 – in materia di contratti di credito ai consumatori e di testo unico bancario, il contratto può essere validamente stipulato tramite agenti in attività finanziaria non monomandatari, allorché ricorrono le circostanze previste dal predetto art. 128-*quater*, fatte salve, naturalmente, le eventuali diverse esplicite previsioni della convenzione stipulata e in essere.
33	Per la promozione o la conclusione di contratti di finanziamento, le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, le SGR, le SICAV, le imprese assicurative, gli istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. sono tenuti ad avvalersi necessariamente di agenti in attività finanziaria?	No. L'art. 12 del decreto legislativo n. 141/2010 statuisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. Pertanto, la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti possono essere effettuate direttamente dai soggetti appena elencati, anche per quanto attiene a prodotti finanziari di terzi.
34	Nel caso di cessione del quinto dello stipendio e di pignoramento in essere, può essere assentita una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento?	Ordinariamente no. Infatti, salvo casi marginali (pignoramento per importi minimi, in termini relativi, dello stipendio; ricorrenza di condizioni eccezionali per giungere a trattenute sino alla metà dello stipendio), è da ritenere che, pure se la misura massima delle trattenute consentita dalla legge non è stata raggiunta, evidenti ragioni di tutela del dipendente e di cautela suggeriscono di non dar corso alle eventuali istanze di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento.
35	Allo scopo di rendere più celeri e semplici gli adempimenti connessi alla delegazione convenzionale di pagamento inerente ad un contratto di finanziamento, è possibile, anziché ricorrere ai dati forniti tramite Creditonet, utilizzare la quota evidenziata nel cedolino unico come "*Quinto cedibile*"?	No. La quota di "*Quinto Cedibile*" evidenziata nel cedolino unico si riferisce al momento dell'emissione dello stipendio. Dopo tale momento, la base stipendiale su cui va calcolato il quinto cedibile potrebbe essersi, nel frattempo, modificata (ad esempio, per la presenza di ritenute fiscali operate solo in alcuni mesi dell'anno, quali l'addizionale regionale all'IRPEF), per cui la quota indicata nel cedolino risulterebbe non corretta.
36	Nel caso del rinnovo di un contratto di finanziamento ovvero della sua sostituzione con un nuovo contratto, anche con un differente istituto finanziario, per operare la trattenuta sullo stipendio del dipendente nella nuova misura convenuta, occorre attendere l'avvenuta comunicazione dell'estinzione del finanziamento precedente?	Sì. A tal fine, il dipendente interessato oppure uno degli istituti finanziari coinvolti dovranno fornire la dimostrazione, attraverso idonea documentazione (quale, ad esempio, la produzione del piano del conto estintivo e il bonifico finale risultato andato a buon fine), dell'avvenuta tempestiva estinzione del precedente finanziamento.
37	Per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti ai contratti di finanziamento, la trattenuta da operare mensilmente sullo stipendio del dipendente può essere effettuata indipendentemente dall'avvenuta erogazione del finanziamento?	No. Per esigenze di tutela del dipendente, onde evitare che le trattenute sullo stipendio possano iniziare prima dell'erogazione del finanziamento – che è l'obiettivo della richiesta del dipendente stesso – appare ineludibile che le trattenute possano avvenire solamente dopo la dimostrazione che il finanziamento sia stato somministrato. In proposito, sarà chiaramente a cura del dipendente interessato o dell'istituto finanziario fornire un'adeguata comunicazione al riguardo.

Assicurazioni

n.	F.A.Q.	Risposta
38	In cosa consistono e quali sono le spese complessive da indicare nel modello D?	Le spese complessive richiamate nel modello D attengono ad eventuali costi addizionali – perlopiù derivanti da prestazioni aggiuntive di natura amministrativa (spedizione di quietanza valida ai fini fiscali, ecc.) – che le società di assicurazione, sulla base della polizza stipulata, possono, in taluni casi, porre a carico degli assicurati.
39	Nell'ipotesi della stipula di più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, ecc.) il dipendente deve procedere a produrre separate istanze di delegazione convenzionale?	Ordinariamente sì. A ben vedere, anche se i contratti sono stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale possono avere la medesima durata. Pertanto, dal punto procedimentale, vanno prodotte separate istanze di delegazione che devono essere considerate in modo distinto anche relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione – su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto - la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che il contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.
40	Da quando decorre il contratto di assicurazione nell'ipotesi in cui il premio sia corrisposto avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento?	Per tutti i tipi di assicurazione, il pagamento del premio, per il contraente assicurato, costituisce un obbligo cogente vero e proprio, nel senso che la copertura del rischio avviene solo allorquando il premio è stato pagato. L'art. 1901 c.c. prevede, infatti, che, sino al momento dell'intervenuto pagamento del premio, il contratto di assicurazione resta sospeso: il contratto, pur giuridicamente efficace, non copre, però, il rischio dedotto nello stesso. Tale principio è ritenuto valido per tutti i tipi di assicurazione (responsabilità civile, danni, vita, ecc.), sebbene, relativamente ai premi successivi al primo, la disciplina legislativa contempli svariati effetti conseguenti al mancato pagamento del premio, anche in dipendenza della tipologia di polizza, con possibilità talora di introdurre deroghe alla normativa generale esclusivamente in favore dell'assicurato. Ad ogni modo, solo con il pagamento del primo premio assicurativo la copertura del rischio è sicuramente effettiva. Quanto esposto sottolinea chiaramente l'importanza che assume operare tempestivamente e senza ritardi la trattenuta stipendiale – in particolare, quella afferente al primo premio – derivante dal contratto di assicurazione.

n.	F.A.Q.	Risposta
41	Oltre ai contratti di assicurazione esplicitamente previsti nella circolare n. 1/RGS del 2011, per i quali è utilizzabile la delegazione convenzionale di pagamento, è possibile avvalersi dello strumento della delegazione anche con riguardo ai contratti di assicurazione inerenti alla casa di abitazione, stante la indubbia rilevanza sociale di tale bene per lo sviluppo della persona umana?	In linea di massima, si ritiene che non sussistano ragioni ostative ad utilizzare lo strumento della delegazione convenzionale di pagamento per quanto concerne la corresponsione dei premi assicurativi volti a manlevare il dipendente dai danni occorsi alla propria casa di abitazione. Ciò nondimeno, si ritiene che la fattispecie debba essere strettamente connessa, senza possibilità di applicazione estensiva, alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all'assicurazione di danni inerenti alla stessa. In proposito, precisato che il facsimile di istanza di delegazione convenzionale di cui al modello D della circolare n. 1/RGS del 2011 non contempla tale tipo di contratto, il medesimo modello D potrà essere opportunamente integrato, inserendo nella parte riservata all'istituto delegatario l'indicazione della specifica tipologia di assicurazione conclusa.
42	Qual è il soggetto abilitato a sottoscrivere, per l'istituto delegatario, il modello D?	Nel modello D è previsto che la parte riservata all'istituto delegatario rechi il relativo timbro e sia firmata. A comprova dell'esistenza di una polizza assicurativa, il soggetto abilitato alla sottoscrizione non può che essere identificato nell'intermediario che ha proposto e concluso il relativo contratto (agente, sub-agente, ecc.) e che, dunque, provvederà ad apporre anche il proprio timbro.

Fase transitoria

n.	F.A.Q.	Risposta
43	Per determinare il corretto importo relativo al versamento degli oneri amministrativi a conguaglio – entro il 1° agosto 2011, nel caso di partite stipendiali gestite tramite il sistema SPT, ovvero entro il 31 gennaio 2012, negli altri casi – di quali delegazioni convenzionali di pagamento occorre tenere conto?	Nel caso il versamento in acconto – che, si ricorda, doveva essere effettuato dagli istituti delegatari entro il 31 gennaio 2011 sul c.c.p. 'dedicato' n. 11283017, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo – sia stato eseguito correttamente, l'importo da versare a conguaglio deve riferirsi esclusivamente ai nuovi contratti di assicurazione o di finanziamento le cui trattenute sono state attivate nel I semestre 2011, per le partite stipendiali gestite tramite il sistema SPT, oppure nell'intero anno 2011, relativamente alle partite stipendiali gestite con sistemi diversi da SPT.
44	Nel caso sia stato effettuato un versamento in acconto in misura insufficiente, a causa di un errore scusabile ed in buona fede nel calcolo degli oneri amministrativi, l'istituto delegatario, al fine di non pagare gli interessi di mora, come deve procedere?	Nell'ipotesi di errore scusabile e commesso in buona fede – ad esempio, per l'impropria applicazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 1/RGS del 2011 relativamente a partite stipendiali gestite tramite sistemi diversi dal sistema SPT – l'istituto delegatario, onde non incorrere nell'obbligo di corrispondere pure gli interessi moratori sulle somme non versate previsti dall'art. 1224 c.c., deve procedere senza indugio a versare la dovuta integrazione dell'acconto, utilizzando le stesse modalità seguite per il versamento effettuato entro il 31 gennaio 2011 (c.c.p. dedicato n. 11283017, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo). Al riguardo, si suggerisce di darne opportuna evidenza nella causale di versamento.
45	Per i versamenti relativi agli oneri amministrativi che gli istituti delegatari effettuano nel corso della fase transitoria ancora in via diretta tramite il c.c.p. dedicato, la fase di riscontro è sempre svolta dalla RTS di Viterbo?	Sì. Al riguardo, la RTS di Viterbo continuerà a svolgere i prescritti riscontri, seguendo il procedimento già osservato in precedenza. Ovviamente, nell'espletare detti riscontri, la RTS terrà conto sia della diversa misura degli oneri amministrativi, valevole dal 1° gennaio 2011, sia della differente modulazione delle scadenze dei versamenti.
46	Nel caso che, dopo il calcolo degli oneri amministrativi a conguaglio, dovesse emergere per l'istituto delegatario un importo a rimborso, in virtù di un versamento eccedentario in acconto, come può il medesimo istituto delegatario ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso?	Il procedimento di rimborso, in simili fattispecie, è disciplinato dall'art. 68 ISTS. Nel caso di specie, l'istituto delegatario dovrà produrre apposita documentata istanza di rimborso alla RTS di Viterbo che curerà la consequenziale istruttoria e disporrà, ricorrendone i presupposti e il diritto, il relativo pagamento.

Legenda

c.c.p.	Conto corrente postale
Creditonet	Servizio, realizzato dal DAG-DCSII, per i dipendenti pubblici serviti dal sistema SPT al fine di ottenere, in modo rapido e semplice, l'erogazione di prestiti da parte di istituti di credito e di società finanziarie contro cessione del quinto dello stipendio
DAG	Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, struttura dipartimentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG-DCSII	Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
DAG-DCSP	Direzione Centrale per i Servizi al Personale, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
FOI	Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato mensilmente dall'ISTAT
ISC	Indicatore sintetico dei costi
ISTS	Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007)
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
modello A	Allegato A alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006
modello A-1	Allegato A-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B	Allegato B alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B-1	Allegato B-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006

modello C	Allegato C alla circolare n. 1/RGS del 2011
modello D	Allegato D alla circolare n. 1/RGS del 2011
PEC	Posta elettronica certificata
RGS	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
RTS	Ragioneria Territoriale/Ragionerie Territoriali dello Stato
SGR	Società di gestione del risparmio
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SPT	Sistema Service Personale Tesoro
TAEG	Tasso annuale effettivo globale
TEG	Tasso effettivo globale medio
UCB	Ufficio Centrale/Uffici Centrali del Bilancio
UCR	Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

11A14818

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Ioduro»

Con la determinazione n. aRM - 102/2011-2114 del 24 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MDS Nordion S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SODIO IODURO (I-131) MDS Nordion;

confezione: A.I.C. n. 037166016;

descrizione: «37-3700 MBQ capsula rigida» - 1 capsula in contenitore pp.

11A14471

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Fongeal»

Con la determinazione n. aRM - 98/2011-5282 del 21 ottobre 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pierre Fabre Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FONGEAL;

confezione: A.I.C. n. 039532015;

descrizione: «250 mg compresse» - 8 compresse in blister al/pvc;

medicinale: FONGEAL;

confezione: A.I.C. n. 039532027;

descrizione: «250 mg compresse» - 14 compresse in blister al/pvc;

medicinale: FONGEAL;

confezione: A.I.C. n. 039532039;

descrizione: «250 mg compresse» - 28 compresse in blister al/pvc;

medicinale: FONGEAL;

confezione: A.I.C. n. 039532041;

descrizione: «250 mg compresse» - 42 compresse in blister al/pvc;

medicinale: FONGEAL;

confezione: A.I.C. n. 039532054;

descrizione: «250 mg compresse» - 98 compresse in blister al/pvc.

11A14472

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Compendium» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/123 del 17 ottobre 2011

Medicinale: COMPENDIUM.

Confezioni:

023844 018 - 3 mg capsule rigide, 30 capsule;

023844 020 - 1,5 mg capsule rigide, 30 capsule;

023844 044 - 0,25% gocce orali, flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: A.I.C. n. 023844 044 - 0,25% gocce orali, flacone 20ml;

a: A.I.C. n. 023844 044 - 2,5mg/ml gocce orali soluzione, flacone da 20ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A14489

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Sigillata».

Con la determinazione n. aRM - 103/2011-3013 del 24 ottobre 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sigillata Limited , l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGILLATA.

Confezioni: A.I.C. n. 038583011 - descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezioni: A.I.C. n. 038583023 - descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore PP;

Confezioni: A.I.C. n. 038583035 - descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP.

11A14490

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009.

In data 3 novembre 2011 alle ore 13.45 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:
nella persona del Presidente - dott. Sergio Gasparrini

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

CISAL (firmato);

CONFSAL (firmato);

CGU (firmato);

CSE (firmato);

RDB CUB (non firmato);

USAE (firmato).

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009

PREMESSA

Considerato che solo nel 2010 tutte le associazioni sindacali sono state abilitate ad accedere all'applicativo GEDAP attraverso il quale possono verificare, in tempo reale, la consistenza dei permessi utilizzati e di quelli ancora a disposizione, anche con riferimento agli anni pregressi, le parti, intendendo favorire il superamento delle criticità legate al precedente sistema nonché evitare possibili contenziosi sulla materia, ritengono opportuno individuare modalità condivise per garantire da un lato il recupero delle eventuali eccedenze riscontrate a posteriori e, dall'altro, non comprimere oltre misura l'esercizio delle prerogative sindacali.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con la locuzione «associazioni sindacali» si intendono le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

4. Con la dicitura «CCNQ 7 agosto 1998» si intende il CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998

1. In via del tutto eccezionale, senza possibilità di ripetizione alcuna, nel caso in cui le associazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi per la partecipazione agli organismi direttivi statutari, di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, in misura superiore a quella loro spettante negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in alternativa all'art. 9, comma 8 del CCNQ del 9 ottobre 2009, possono compensare le ore fruite in eccedenza nell'ambito dei contingenti previsti per gli anni successivi con riferimento alla medesima tipologia di permessi, con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 3.

Verifica

1. Il Dipartimento della Funzione pubblica, alla data di entrata in vigore del presente CCNQ, avvia le iniziative necessarie per consentire alle amministrazioni ed alle associazioni sindacali, la verifica dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 presenti nell'applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

2. In ogni caso, la verifica di cui al comma 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ. Decorsi ulteriori 15 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi. Entro i successivi 5 giorni, il Dipartimento della Funzione pubblica comunica alle associazioni sindacali la conclusione della procedura di verifica.

Art. 4.

Attivazione della compensazione

1. Le associazioni sindacali rappresentative, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 2, presentando al Dipartimento della Funzione pubblica una specifica proposta per la compensazione dei permessi fruiti in eccedenza, sottoposta all'approvazione del medesimo Dipartimento che deve intervenire entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.

2. La compensazione di cui al comma 1 può essere ripartita in un periodo di tre anni, a decorrere dal gennaio 2012, detraendo quota parte dell'eccedenza dei permessi dal monte ore di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità dell'eccedenza sia rilevante tale periodo può essere esteso a 5 anni.

3. In ogni caso, al fine di non comprimere eccessivamente l'esercizio delle prerogative sindacali, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori nell'ambito della proposta di cui al comma 1.

4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore fruite in eccedenza, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di compensazione o qualora le associazioni sindacali non si siano avvalse, nel termine di cui al comma 1, della facoltà di cui all'art. 2, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

6. Laddove, a seguito dei prossimi accertamenti della rappresentatività, per talune associazioni sindacali venga meno il requisito della rappresentatività, per le quote dei permessi in eccedenza non ancora compensate, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all'art. 19, comma 11, del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 5.

Norme finali

1. All'art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009, il comma 6 è soppresso.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto resta in vigore il CCNQ del 9 ottobre 2009.

Dichiarazione congiunta n. 1

Al fine di garantire il corretto adempimento delle procedure, le parti convengono sull'opportunità che l'applicativo GEDAP segnali tempestivamente alle amministrazioni gli eventuali ritardi registrati nell'attuazione dell'art. 9, comma 4, del CCNQ del 9 ottobre 2009, allo scopo di porre le stesse nelle condizioni di attivare le procedure di cui al comma 9 del medesimo art. 9.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti convengono sull'opportunità che il Dipartimento della Funzione pubblica e le associazioni sindacali individuino idonei strumenti al fine di garantire la piena accessibilità alle informazioni inserite nel sistema GEDAP, anche allo scopo di prevenire le eventuali criticità con particolare riferimento alla tempestività delle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi di cui al presente CCNQ.

11A14638

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, è stata iscritta dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 152 del 20 ottobre 2011.

Marchio	Denominazione impresa	Indirizzo
75CB	Kore Factory di Venditti Antonio	Via Garibaldi n. 214 - 86100 - Campobasso

11A14380

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 4 novembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3773
Yen	107,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,992
Corona danese	7,4427
Lira Sterlina	0,86125
Fiorino ungherese	304,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,3611
Nuovo leu romeno	4,3566
Corona svedese	9,1113
Franco svizzero	1,2217
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7640
Kuna croata	7,4948
Rublo russo	42,1120
Lira turca	2,4225
Dollaro australiano	1,3280
Real brasiliano	2,3957
Dollaro canadese	1,4040
Yuan cinese	8,7321
Dollaro di Hong Kong	10,6997
Rupia indonesiana	12328,18
Shekel israeliano	5,0519
Rupia indiana	67,6323
Won sudcoreano	1530,65
Peso messicano	18,4317
Ringgit malese	4,3018
Dollaro neozelandese	1,7401
Peso filippino	59,064
Dollaro di Singapore	1,7460
Baht tailandese	42,228
Rand sudafricano	10,8341

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14754

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 7 novembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3742
Yen	107,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,996
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,85655
Fiorino ungherese	306,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,3634
Nuovo leu romeno	4,3523
Corona svedese	9,0845
Franco svizzero	1,2342
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7475
Kuna croata	7,4975
Rublo russo	42,0789
Lira turca	2,4477
Dollaro australiano	1,3296
Real brasiliano	2,4022
Dollaro canadese	1,3981
Yuan cinese	8,7275
Dollaro di Hong Kong	10,6782
Rupia indonesiana	12312,98
Shekel israeliano	5,0685
Rupia indiana	67,4890
Won sudcoreano	1538,53
Peso messicano	18,5517
Ringgit malese	4,2909
Dollaro neozelandese	1,7280
Peso filippino	58,924
Dollaro di Singapore	1,7461
Baht tailandese	42,174
Rand sudafricano	10,9430

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14755

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Doxyseptin» e «Ampitab» .

Decreto n. 125 del 3 novembre 2011

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario DOXYSEPTIN A.I.C. n. 102911, e AMPITAB A.I.C. n. 102501 delle quali è titolare l'impresa Chassot Gmbh, con sede in Parkstrasse 10, 88212 Ravensburg, Germania, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14632

Registrazione, mediante procedura centralizzata, di attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Certifect».

Provvedimento n. 223 del 13 ottobre 2011

Specialità medicinale: CERTIFECT.

Titolare A.I.C.: Merial S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia spa.

Confezioni autorizzate	NIN	NR. Procedura europea
1 pipetta da 1.07 ml per cani	104410016	EU/2/11/125/001
1 pipetta da 2.14 ml per cani	104410028	EU/2/11/125/002
1 pipetta da 4.28 ml per cani	104410030	EU/2/11/125/003
1 pipetta da 6.42 ml per cani	104410042	EU/2/11/125/004
scatola 3 pipette da 1.07 ml cad. per cani	104410055	EU/2/11/125/005
scatola 3 pipette da 2.14 cad. ml per cani	104410067	EU/2/11/125/006
scatola 3 pipette da 4.28 cad. ml per cani	104410079	EU/2/11/125/007
scatola 3 pipette da 6.42 cad. ml per cani	104410081	EU/2/11/125/008

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla commissione del 6 maggio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

11A14633

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario della Formevet S.r.l., in Milano.

Estratto decreto n. 119 del 17 ottobre 2011

Con decreto n. 119 del 17 ottobre 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Formevet S.r.l. via Correggio n. 19 - Milano 20149, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

BAOMIAO COLLARE	ASTUCCIO CARTONE CONTENENTE 1 COLLARE PER CANE TAGLIA GRANDE	AIC 103151027
RESOLUTION POLVERE	FLACONE DA 100 G	AIC 103195020
RESOLUTION POLVERE	FLACONE DA 200 G	AIC 103195032
BAOMIAO COLLARE	ASTUCCIO CARTONE CONTENENTE 1 COLLARE PER CANE	AIC 103151015
RESOLUTION POLVERE	FLACONE DA 75 G	AIC 103195018
BAOMIAO COLLARE	ASTUCCIO CARTONE CONTENENTE 1 COLLARE PER GATTO	AIC 103151039
RESOLUTION POLVERE	FLACONE DA 1000 G	AIC 103195044

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14634

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione di un componente nei Comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di Patrimonium Fiduciaria S.p.a., Patrimonium Commissionaria S.r.l., CO.F.EUR. CENTO Cooperativa a r.l., Patrimonium S.I.M. S.p.a., C.S.F. - Cento Servizi Finanziari S.r.l., Società di fatto di Stefano e Valerio Melloni, Intermediazioni Finanziarie S.r.l..

Con decreto ministeriale del 14 ottobre 2011, il dott. Davide Piazzoni, è stato nominato, quale esperto, componente nei Comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società Patrimonium Fiduciaria S.p.a., Patrimonium Commissionaria S.r.l., CO.F.EUR. Cento Cooperativa a r.l., Patrimonium S.I.M. S.p.a., tutte con sede in Novara, C.S.F. - Cento Servizi Finanziari S.r.l., con sede in Omegna (VB), Società di fatto tra Stefano e Valerio Melloni, con sede in Cento (FE), Intermediazioni Finanziarie S.r.l., con sede in San Pietro in Casale (BO), in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dimissionaria.

I Comitati di sorveglianza delle sopra richiamate società risultano, pertanto, composti dai signori: dott. Davide Piazzoni, presidente, dott.ssa Enrica Col, componente, dott.ssa Giuseppina Lingetti, componente.

11A14379

Elenco delle domande ammesse e non ammesse alle agevolazioni in forma automatica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta presentate a valere sul bando emanato con decreto 23 dicembre 2010.

Con decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 11 ottobre 2011, il Ministero dello sviluppo economico, ha reso noti gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fruizione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta presentate a valere sul bando emanato con decreto ministeriale 23 dicembre 2010.

Gli elenchi sono consultabili sul sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* assume valore di notifica agli effetti di legge.

11A14637

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-264) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.